



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

n. e data di protocollo attribuiti automaticamente dal sistema di gestione documentale di Ateneo

Oggetto: procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di n. 1 posto da Ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi dell'art. 24 co. 3 lett. A) della L. 240/2010, GSD. 02/PHYS-06 - S.S.D. PHYS-06/A (ex FIS/07), attivato per le esigenze di studio del Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche (Dipartimento di Eccellenza 2023-2027).

CUP. N. D57G22000370001

Cod. Ud'A: 076-2025.

IL RETTORE

Visto il **D.P.R. 10/01/1957, n. 3**, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il **D.P.R. 11/07/1980, n. 382**, riordino della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la **L. 09/05/1989, n. 168**, e s.m.i., "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

Vista la **L. 07/08/1990, n. 241**, e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto la **L. 05/02/1992, n. 104**, e s.m.i., "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il **D.P.C.M. 07/02/1994, n. 174**, e s.m.i., "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";

Vista la **L. 27/12/1997, n. 449**, e s.m.i., "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

Visto il **D.P.R. 28/12/2000, n. 445**, e s.m.i., "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";

Visto il **D.Lgs. 30/03/2001, n. 165**, e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i;

Visto il **D.Lgs. 06/09/2001, n. 368**, e s.m.i., "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES";

Visto il **D.Lgs. 30/06/2003, n. 196**, e s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Vista la **L. 15/04/2004, n. 106**, e s.m.i., "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

Visto il **D.P.R. 11/02/2005, n. 68**, e s.m.i., "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3";

Visto il **D.Lgs. 07/03/2005, n. 82**, e s.m.i., "Codice dell'amministrazione digitale";

Vista la **Racc. 11/03/2005, n. 2005/251/CE**, e s.m.i., "Raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori";

Vista la **L. 31/03/2005, n. 43**, e s.m.i., "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 29 novembre 2004, n. 280";

Vista la **L. 04/11/2005, n. 230**, e s.m.i., "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";

Visto il **D.Lgs. 11/04/2006, n. 198**, e s.m.i., "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

Visto il **D.P.R. 03/05/2006, n. 252**, e s.m.i., "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

Vista la **L. 09/01/2009, n. 1**, e s.m.i., "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca";

Visto il **D.M. 28/07/2009, n. 89** valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;

Visto il **D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150** "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche

amministrazioni”;

Vista la **L. 30/12/2010, n. 240**, e s.m.i., “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

Visto il **D.M. 24/05/2011, n. 242** e s.m.i., “Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010”;

Vista la **nota MIUR n. 818 del 25/05/2011** relativa alla procedura per pubblicazione bandi;

Visto il **D.P.R. 15/12/2011, n. 232**, e s.m.i., “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

Visto il **D.L. 09/02/2012 n. 5** “disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito in legge 04/04/2012 n. 35;

Visto il D.Lgs. 29/03/2012, n. 49, e s.m.i., “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;

Visto il **D.P.C.M. 27/09/2012**, “Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;

Vista la **L. 06/11/2012, n. 190**, e s.m.i., “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il **D.P.C.M. 22/02/2013**, e s.m.i., “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”;

Visto il **D.Lgs. 14/03/2013, n. 33**, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il **D.P.R. 16/04/2013, n. 62**, e s.m.i., “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

Vista la **Circolare MIUR 8312/2013** che prevede la preventiva acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti in caso di assunzione e/o rinnovo dei contratti di cui all'art. 24 comma 3 lett. A) della L. 240/2010 a valere sui finanziamenti esterni;

Visto il **D.M. 30/10/2015, n. 855**, “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;

Visto il **D.P.C.M. 06/11/2015, n. 4/2015**, e s.m.i., “Disciplina della firma digitale dei documenti classificati”;

Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)”, pubblicato nella G.U. U.E. 4 maggio 2016, n. L 119;

Visto il **D.M. 7 giugno 2016, n. 120** “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”;

Vista la **Delibera Anvur del 13/09/2016, n. 132**, “Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della L. n. 240/2010”;

Vista la L. 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ed in particolare l'Art. 1, comma 633, il quale dispone “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle Università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale”,

ed il comma 635 il quale dispone: “Sospensione dei contratti a tempo determinato delle ricercatrici nel periodo di sospensione obbligatoria per maternità e proroga del contratto per un periodo pari a quello dell’astensione obbligatoria”;

Visto il **D.M. MIUR 8/08/2018, n. 589** che definisce i Valori soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica con relative Tabelle 1-2-3 e 4;

Visto il **D.M. 10/08/2018, n. 101** “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale **n. 78 del 06/03/2019**;

Vista **la nota prot. n. 990 del 18/04/2019** del Dipartimento per la formazione e per la ricerca del MIUR, in materia di Procedure ex articoli 18, 22 e 24 della Legge 240/2010 – Cause di incompatibilità;

Visto il **D.L. 9 gennaio 2020, n. 1**, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l’articolo 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

Visto il **D.L. 16/07/2020, n. 76** “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/09/2020, n. 120;

Visto il **D.P.C.M. 24 giugno 2021** relativo agli “Indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2021-2023, con particolare riguardo all’art. 2, c. 2, lettera c) in riferimento alla disposizione che prevede di “realizzare una composizione dell’organico di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, non inferiore al 10 per cento dei professori di prima e seconda fascia, con l’obbligo di adeguarsi al predetto parametro entro il triennio”;

Visto il **D.M. n. 773 del 10/06/2024** - Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2024-2026 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati – Reg. Corte dei Conti del 5 luglio 2024, n. 1941;

Visto il **D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 – convertito nella L. n. 79/2022** di riforma delle norme sul reclutamento del personale universitario, entrata in vigore il 30.06.2022 – che all’art. 14, comma 6 - quinquiesdecies recita: “Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all’ articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’ articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027”;

Visto l’**art. 14, comma 6-ter, del D.L. n. 36/2022 come convertito dalla L. n. 79/2022** che recita: “Alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi, in ogni caso, le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l’inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari”;

Vista la **nota MUR AOODGFIS - D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del 08/07/2022**, contenente chiarimenti in merito al D.L. n. 36/2022 e alla sua legge di conversione, acquisita al protocollo di Ateneo con n. 50360 del 11/07/2022;

Visto il **Digs. n. 104 del 27/06/2022** di attuazione delle direttive dell'Unione Europea volte ad assicurare condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili;

Vista la **legge 29/12/2022, n. 197** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 303 del 29/12/2022, S.O.;

Visto il **D.L. 29/12/2022, n. 198** (Decreto Milleproroghe 2023) "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 303 del 29/12/2022, S.O.;

Visto il **D.M. 10/05/2023, n. 456** "Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";

Visto il **D.M. 30/07/2024 n. 1103** di integrazione al D.M. n. 456 del 10/05/2023 acquisito al protocollo generale di Ateneo al n. 83559/2024 del 28/10/2024;

Visto il **D.D. 28/07/2023, n. 1211** "Bando per la formazione delle commissioni nazionali 2023-2025 per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale";

Vista la **legge 30/12/2023, n. 213** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 303 del 30/12/2023, S.O.;

Visto il **D.L. 30/12/2023, n. 215** (Decreto Milleproroghe 2024) "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 303 del 30/12/2023, convertito, con modificazioni, in legge 23/02/2024, n. 18;

Visto il **D.M. n. 639 del 02/05/2024 - Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede: "I gruppi scientifico-disciplinari sono utilizzati ai fini delle procedure di cui agli articoli 16, 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori e sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente e del ricercatore. I gruppi scientifico-disciplinari sono, altresì, utilizzati per le ulteriori finalità previste dalla legge"**;

Visto il **D.L. 27/12/2024, n. 202** (Decreto Milleproroghe 2025) "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 302 del 27/12/2024, convertito, con modificazioni, in legge 21/02/2025, n. 15;

VISTA la **Legge n. 207 del 30/12/2024** recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" pubblicata sulla G.U. n. 305 del 31/12/2025;

Ritenuto opportuno indicare sia la classificazione di cui al D.M. 639/2024 sia la classificazione di cui al D.M. 855/2015;

Vista la **nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica- del 14/03/2024**, acquisita agli atti con prot.n.21459 del 15/03/2024, relativa al riconoscimento accademico dei dottorati di ricerca esteri ed al riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero;

Vista la **nota MUR prot. n. 215 del 16/07/2024** acquisita agli atti con prot. n. 56376 del 17/07/2024 con la quale si precisa che, per le procedure di reclutamento bandite dal 9 maggio 2024 in poi - alla luce di quanto disposto dall'art. 14, comma 6-ter, del D.L. 30/04/2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla L. 29/06/2022, n. 79, nonché dell'intervenuta pubblicazione, in data 09/05/2024, del D.M. n. 639, recante la determinazione (ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L. 240/2010) dei nuovi gruppi scientifico-disciplinari - **"devono necessariamente essere utilizzati i gruppi scientifico-disciplinari. In relazione a tali procedure, ogni riferimento – contenuto in disposizioni normative e regolamentari – al settore concorsuale e al macrosettore concorsuale deve intendersi riferito, in via esclusiva, al gruppo scientifico-**

disciplinare, con conseguente impossibilità di fare ricorso all'istituto del macrosettore concorsuale non più in vigore;

Vista la sentenza TAR Pescara n. 252/2021 resa nei confronti dell'Università di Chieti-Pescara, ove si legge che *"i requisiti di ammissione devono essere mantenuti e verificati non solo al momento della domanda, ma per tutto il corso della procedura, atteso che il loro venir meno deve determinare l'esclusione in qualsiasi momento fino al termine della stessa"*;

Visto il **D.L. n. 25 del 14/03/2025** pubblicato in G.U. n. 61 del 14/03/2025 convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025 n. 69, che ha modificato l'art. 38 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 - Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni - in particolare l'art. 3, comma 1 lett. f.;

Richiamate le deliberazioni assunte dal **Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione** in materia di programmazione, ivi comprese le relative linee programmatiche, nelle rispettive sedute del 30/07/2024;

Richiamato lo **Statuto dell'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara** emanato con D.R. n. 425 del 14/3/2012 e ss.mm.ii;

Richiamato il **"Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca"** emanato con D.R. 15 febbraio 2017, n. 597, da ultimo modificato con D.R. n. 631 del 20.05.2021;

Richiamato il **"Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato"**, emanato con D.R. n. 172 del 23 dicembre 2011, da ultimo modificato con D.R. 1193 del 21/07/2022;

Richiamato il **"Regolamento per lo svolgimento telematico delle sedute collegiali nelle procedure concorsuali e selettive di reclutamento del personale"** emanato con D.R. n. 953 del 16.06.2022;

Richiamato, altresì, il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (PIAO)**, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/01/2025 e dal Senato Accademico nella seduta del 12/02/2025;

Richiamato il **Piano Strategico di Ateneo 2024/2026** approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18/10/2024 su parere del Senato Accademico reso nella seduta del 18/10/2024;

Richiamata la nota rettorale prot. 55847 del 29/07/2022 avente ad oggetto "Attivazione Rtda all'esito dell'entrata in vigore della Legge di riforma sul Reclutamento (D.L. N. 36/2022 convertito in L. N. 79/2022)";

Dato atto che allo stato attuale il numero delle assunzioni di RTD/A è in linea con quanto sopra indicato;

Richiamata la **Delibera del Consiglio di Dipartimento** nella seduta del Dipartimento del 18/02/2025 Prot. n. 17138 del 04/03/2025, con cui il Dipartimento ha richiesto l'attivazione della procedura per il reclutamento di 1 posto da ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. A) della L. 240/2010 per il profilo GSD 02/PHYS-06 e S.S.D. PHYS-06/A (ex FIS/07);

Richiamate le sedute del Senato Accademico del 14/05/2025 e del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2025, in cui gli organi politici hanno deliberato ed approvato l'attivazione della procedura di cui al presente bando, come proposta dalla Delibera su indicata;

L'uso del genere maschile è da intendersi riferito in maniera inclusiva a tutti i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.

DECRETA

Art. 1 – Oggetto della selezione

È indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di n. 1 posto da Ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi dell'art. 24 co. 3 lett. A) della L. 240/2010, per il profilo **S.S.D.: PHYS-06/A Fisica applicata (a beni culturali,**

ambientali biologia e medicina) attivato per le esigenze di studio e ricerca del Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche, così come da Mod. 1 (profilo espresso mediante indicazione di S.S.D.) allegato in calce al bando unitamente ai Modd. A, B e C che costituiscono parte integrante del presente bando.

Art. 2 – Attività da svolgere “contratto junior”

Il ricercatore con **contratto junior** svolge, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, almeno un corso di insegnamento annuale o equivalente per anno accademico. L'impegno del ricercatore a tempo determinato a tempo pieno è fissato in 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 complessive se in regime di tempo pieno e 200 ore complessive se in regime di tempo definito, dedicate all'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento - ai sensi dell'art. 6 L. 240/10. Nell'ambito delle attività di didattica il ricercatore a tempo determinato può svolgere sino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, secondo le modalità definite nel contratto di lavoro. Oltre alla didattica frontale svolta nei corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi a ciclo unico, per insegnamenti (o moduli di insegnamenti integrati) di base, caratterizzanti o affini nell'ambito del settore scientifico disciplinare ovvero concorsuale, rientrano tra le attività formative quantificabili ai fini delle disposizioni di cui al presente comma le attività di didattica frontale relative ad (OFA), ad insegnamenti a scelta dei corsi di studio, o svolte nei corsi di dottorato, master e scuole di specializzazione. Al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore, è possibile l'utilizzo di un apposito registro. Ai Ricercatori a tempo determinato si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sull'autocertificazione delle attività didattiche previste dal Regolamento (D.R. n. 597 del 15/10/2017). L'attività svolta dal ricercatore a tempo determinato è soggetta alla verifica positiva svolta, sotto forma di relazione scritta, del programma di ricerca e del progetto didattico. L'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L'attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre annualmente all'approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto. Tutto quanto sopra in armonia con il “*Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca*” (emanato con D.R. n. 597 del 15/02/2017).

L'impegno del ricercatore sarà a tempo pieno.

I ricercatori hanno l'obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte.

Il ricercatore è tenuto, dalla data di presa servizio, alla formazione obbligatoria proposta dal TLC (Teaching and Learning Center) di Ateneo al fine di promuovere, armonizzare e coordinare le attività rivolte alla ricerca sull'innovazione didattica in ambito universitario, alla formazione continua dei docenti, alla sperimentazione (condivisione e diffusione) delle più avanzate ricerche in campo educativo e delle buone pratiche già in uso, tenendo conto delle buone pratiche nazionali e internazionali. In tal senso sarà inserita apposita clausola all'interno del contratto degli assumendi ricercatori.

La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli [articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#).

L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno.

Quanto sopra in armonia con le disposizioni del Regolamento ex art. 6, commi 2,3,7 e 8 della L. n. 240/2010.

Secondo le rispettive norme di stato giuridico, i professori e ricercatori assolvono il proprio impegno svolgendo personalmente il carico didattico loro attribuito secondo la normativa vigente (*attività didattica integrativa e/o lezioni*), all'interno dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di

specializzazione e dei corsi che prevedono il rilascio dei master e dei dottorati di ricerca. Attività seminariali e di laboratorio e ogni forma di sperimentazione sul campo, svolte a complemento dei corsi sotto la responsabilità del docente sono valutate come parte dell'attività didattica.

I docenti devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per le attività di tutorato e per il ricevimento degli studenti, durante l'intero arco dell'anno accademico, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi. In particolare, fissano almeno un giorno di ricevimento la settimana, per una durata non inferiore a due ore, da tenersi nelle strutture dell'Ateneo.

Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti in modo da assicurare, secondo le modalità stabilite dai singoli Dipartimenti, l'impegno didattico dei singoli docenti in non meno di tre giorni distinti della settimana.

I ricercatori hanno l'obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte.

Il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive e a quelle previste dalla legge per compiti organizzativi interni e per la partecipazione agli organi collegiali e di governo di Ateneo, secondo il ruolo e il regime di impegno scelto, è certificato dal professore su apposito registro on line.

L'autocertificazione è eseguita su appositi registri on-line, a decorrere dall'implementazione del programma gestionale. Le modalità di compilazione dei registri, i modi di validazione e i termini previsti sono comunicati dal delegato Settore per il Coordinamento Didattica, Ricerca e Terza Missione con nota prot. n. 14830 del 02/03/2020. Si intendono, inoltre, richiamate le successive istruzioni in materia.

I registri sono consultabili dal Rettore, dal Direttore del Dipartimento di afferenza, dal Presidente della Scuola, ove istituita, e dal Presidente del Corso di studio, i quali sono tenuti a mettere in atto le opportune modalità di riscontro dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti, con particolare riguardo alla regolarità delle lezioni e all'osservanza del relativo orario, unitamente alla regolarità degli esami di profitto e di laurea e agli orari di ricevimento. A tale scopo, possono avvalersi di appositi incaricati o di commissioni di loro nomina.

La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

L'esercizio di attività libero-professionale è compatibile con il regime di tempo definito.

Quanto sopra in armonia con le disposizioni del Regolamento ex art. 6, commi 2,3,7 e 8 della L. n. 240/2010.

Art. 3 – Requisiti di ammissione

La selezione è riservata a candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di:

- **Dottorato di ricerca** o titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del **diploma di specializzazione medica**.

Il suddetto titolo deve essere posseduto alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.

I vincitori di concorso che non siano già in possesso di un provvedimento di equipollenza o di una dichiarazione di equivalenza del titolo di studio straniero, hanno l'onere, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, di presentare istanza di riconoscimento al Ministero dell'Università e della Ricerca o al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ulteriori informazioni sono rinvenibili sul sito del Ministro per la Pubblica Amministrazione al seguente link: <https://www.funzionepubblica.gov.it/it/il-dipartimento/documentazione/moduli-equivalenza-titoli-distudio/>

Il candidato già in possesso del provvedimento di riconoscimento del titolo estero (equipollenza/equivalenza) dovrà allegare il documento direttamente in sede di presentazione della

domanda. In alternativa, il candidato potrà autocertificarne il possesso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR445/2000, fermo restando il diritto dell'Amministrazione di procedere a controlli – anche a campione – circa la veridicità di quanto dichiarato.

In caso di specializzazione medica conseguita all'estero, è richiesta la dichiarazione con l'indicazione degli estremi del decreto di riconoscimento con il titolo dell'ordinamento universitario italiano rilasciato ai sensi del D.P.R. 162 del 10.03.1982. Nelle more del rilascio da parte degli organi preposti del decreto di riconoscimento, il candidato è tenuto ad indicare gli estremi della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di richiesta della stessa (per la procedura di rilascio, consultare la pagina <http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/>). In tal caso il candidato è ammesso con riserva alla selezione e, se dichiarato vincitore all'esito del concorso, entro e non oltre gg. 30 naturali e consecutivi dalla data di comunicazione del Decreto di approvazione degli atti da parte dell'Ateneo dovrà inviare il Decreto di riconoscimento. Il mancato invio nel termine indicato comporterà l'esclusione dalla procedura in via automatica. Quanto sopra al fine di consentire la tempestiva chiamata da parte del Dipartimento nei termini previsti dal vigente Regolamento.

In ogni caso i candidati sono ammessi con riserva alla selezione, nel caso in cui fosse necessario un supplemento di istruttoria, i candidati sono tenuti a regolarizzare la propria istanza entro i termini perentoriamente assegnati, pena l'esclusione. Fino alla stipula del contratto di lavoro, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione della stessa per mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti.

Non possono partecipare alla selezione:

- i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, nell'ambito del sistema universitario nazionale, ancorché cessati dal servizio per quiescenza;
- coloro che siano stati titolari di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 (VERSIONE PREVIGENTE) della Legge 240/2010 presso l'Università di Chieti-Pescara o presso altri Atenei italiani statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati, oppure dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- coloro che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado (compreso) con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

L' Ateneo garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Il numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare è specificato nel Mod. 1. In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, **esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito.**

Quanto sopra in applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità del procedimento.

I suddetti titoli e requisiti prescritti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.

NOTA BENE:

In applicazione della Sentenza TAR PESCARA n. 252/2021 richiamata nelle premesse: si ribadisce che i titoli e requisiti di ammissione devono essere mantenuti e verificati non solo al momento della domanda, ma per tutto il corso della procedura. Il venir meno deve determinare l'esclusione in qualsiasi momento fino al termine della stessa. **È onere esclusivo del candidato comunicare ogni variazione circa il possesso del requisito, ivi compresa l'eventuale perdita ancorché in costanza di procedura.**

Il contratto non può in ogni caso essere attribuito a coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora vincitori della selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e del relativo CCNL.

Art. 4- Domande di ammissione - Termini e modalità -

In applicazione delle vigenti disposizioni in materia di digitalizzazione della documentazione amministrativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 24 comma 2 lettera a) della L. 240/10, al fine di consentire adeguatamente lo svolgimento della presente procedura di valutazione in modalità telematica, la domanda di partecipazione alla presente procedura, completa del curriculum dei titoli e delle pubblicazioni, dovrà essere redatta e formulata esclusivamente tramite la procedura informatizzata disponibile all'indirizzo web: <https://reclutamentodocenti.unich.it>.

Puntuali istruzioni per la compilazione della domanda saranno disponibili al medesimo indirizzo.

La procedura telematica consente al candidato di creare un proprio account (dotato di username e password personali) mediante l'inserimento e la registrazione dei propri dati anagrafici, previa accettazione delle clausole previste in materia di trattamento dei dati personali.

In applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 82 del 07.03.2005 “codice dell'amministrazione digitale”, ed in particolare degli artt. 64 e 65, il candidato avrà l'accesso mediante SPID.

Per poter presentare la domanda, successivamente alla registrazione, il candidato dovrà procedere alla compilazione delle seguenti sezioni disponibili all'interno della propria area riservata:

- **“requisiti di ammissione”**: all'interno di questa sezione vanno obbligatoriamente riportati gli estremi dei titoli richiesti per la partecipazione alla selezione (**descrizione del titolo**: la tipologia, la data di conseguimento, l'ente che ha provveduto al rilascio, l'eventuale votazione conseguita);
- **“informazioni sul candidato”**: all'interno di questa sezione vanno riportati gli ulteriori dati anagrafici del partecipante, utili al fine della automatica compilazione della domanda, nonché attestazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, ovvero i procedimenti o processi penali pendenti. Talune informazioni saranno automaticamente compilate a seguito d'accesso mediante identità digitale;
- **“curriculum vitae”** all'interno di questa sezione deve essere fatto **l'inserimento informatico (caricamento/uploading)** della scansione in formato PDF del curriculum dettagliato di tutte le attività svolte e della produzione scientifica. Nel curriculum devono essere inserite le informazioni riguardanti i periodi di congedo per maternità, altri periodi di documentata assenza dal servizio previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di salute. Il curriculum dovrà essere datato e firmato nell'ultima pagina e scansionato in modo da generare un file PDF.

NOTA BENE:

Relativamente alle attività didattiche svolte, i Candidati avranno cura di indicare gli Enti nazionali o stranieri (es. Istituzioni Universitarie pubbliche o private, Enti pubblici di ricerca e Sperimentazione) presso i quali sono state erogate, specificando: l'anno accademico e/o l'anno solare; la denominazione dell'insegnamento o modulo ed il n. di ore (con l'eventuale precisazione del n. di CFU corrispondenti). La dichiarazione sarà resa nelle forme della certificazione di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

- **“curriculum vitae legittimamente corrotto per oscurare i dati del candidato”** all'interno di questa sezione deve essere fatto **l'inserimento informatico (caricamento/uploading)** della scansione in formato PDF del curriculum di cui al punto precedente, con gli opportuni oscuramenti a tutela dei dati personali del candidato. Il curriculum dovrà essere datato nell'ultima pagina e scansionato in modo da generare un file PDF. Non sarà necessaria la firma in quanto sarà verificabile la conformità al curriculum integrale

Si fa presente che il curriculum come “oscurato” dal candidato sarà oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza della valutazione.

TENUTO CONTO DEI CRITERI ED ELEMENTI CHE SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL PRESENTE BANDO, IL CANDIDATO È INVITATO A PREDISPORRE IL PROPRIO CURRICULUM IN MANIERA RISPONDENTE AGLI STESSI, AL FINE DI FACILITARE L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE.

Si rammenta che costituisce principio generale in materia concorsuale il fatto che i titoli di cui si chiede la valutazione debbano essere indicati dall'aspirante nella domanda, pertanto, costituisce onere di diligenza minimo a lui richiesto di descrivere i titoli posseduti con un grado di dettaglio tale da consentirne la valutazione. Si precisa che è onere di ciascun candidato attendere alla completa, tempestiva e puntuale produzione dei propri titoli anche mediante inserimento nel curriculum vitae.

SARÀ VALUTATO IL CURRICULUM CHE SIA STATO INSERITO MEDIANTE UPLOAD OBBLIGATORIO NELLA PIATTAFORMA ON LINE USATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA. IL CANDIDATO A PROPRIA DISCREZIONE POTRÀ ALLEGARE LO STESSO IN SEDE DI PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA.

- **produzione scientifica complessiva:** all'interno di questa sezione il candidato, precisato se il settore concorsuale di riferimento rientra nell'elenco dei settori bibliometrici o non bibliometrici (riferimento: Allegati C e D del D.M. 7/6/2016, n. 120, e artt. 1 e 2 del D.M. 589/2018) dovrà indicare:

→ **PER I SETTORI CONCURSUALI BIBLIOMETRICI:**

- **Consistenza della produzione scientifica complessiva**, con indicazione del numero totale delle pubblicazioni, nonché del periodo in cui la produzione è stata posta in essere (es. dal 1999 al 2019);
- **Intensità della produzione scientifica complessiva**, con indicazione della media delle pubblicazioni per anno riferita al periodo su indicato;
- **Continuità della produzione scientifica complessiva**, con indicazione del numero di anni continuativi della produzione scientifica riferita al periodo su indicato.

→ **PER I SETTORI CONCURSUALI NON BIBLIOMETRICI:**

- **Consistenza della produzione scientifica complessiva**, con indicazione sia del numero totale di libri che del numero totale delle pubblicazioni diverse dai libri (i capitoli di libro, ad esempio, devono intendersi come pubblicazioni e non come libro), nonché del periodo in cui la produzione è stata posta in essere (es. *dal 1999 al 2019*);
- **Intensità della produzione scientifica complessiva**, con indicazione della media dei libri per anno e della media delle pubblicazioni diverse dai libri per anno, relativamente al periodo su indicato;
- **Continuità della produzione scientifica complessiva**, con indicazione del numero di anni continuativi di tutta la produzione scientifica, relativamente al periodo su indicato.

L'elenco dei libri e delle pubblicazioni di cui alla presente dichiarazione dovrà essere allegato come file formato pdf. Al termine dell'elenco su indicato, il candidato avrà cura di indicare i periodi di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Il sistema genererà in via automatica un elenco delle pubblicazioni presentate numerato progressivamente secondo l'ordine di caricamento scelto dal candidato, con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse. Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda.

Si invita il candidato a porre particolare attenzione all'ordine di caricamento delle pubblicazioni, poiché, in caso di superamento del numero massimo di pubblicazioni da poter presentare, la Commissione valuterà le stesse secondo l'ordine progressivo dato dal candidato in fase di inserimento sulla piattaforma, esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito e non considerando quindi le pubblicazioni posizionate in eccedenza rispetto al limite massimo di cui al Mod. 1.

Stante la possibilità, seppur minima, che possa verificarsi, in ragione delle attività che il candidato compie in piattaforma, un disallineamento tra la numerazione dei files contenuta nell'elenco delle pubblicazioni e lo zip contenente le stesse, il candidato è consapevole che la Commissione, in sede di valutazione, terrà conto dell'ordine delle pubblicazioni così come contenuto nell' "elenco delle pubblicazioni" e non della numerazione dei files come acquisita in piattaforma.

- **“altri titoli conseguiti e brevetti”** all'interno di questa sezione vanno indicati i titoli conseguiti indicando in modo analitico la tipologia, la data di conseguimento, l'ente che ha provveduto al rilascio, l'eventuale votazione conseguita. Nella sezione devono essere indicati anche i **brevetti** conseguiti indicando in modo analitico titolo, numero, rilevanza, autori e anno. Subito dopo la compilazione può essere **completato l'inserimento informatico (caricamento/uploading)** della scansione in formato PDF del titolo descritto.

Il sistema genererà in via automatica un elenco dei titoli presentati, con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi. Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda.

SARANNO VALUTATI I TITOLI ed I BREVETTI CHE SIANO STATI DESCRITTI/SCANSIONATI NEL SISTEMA CON LA MODALITA' SU INDICATA SE NON GIA' INSERITI NEL CURRICULUM. NON SONO CONSENTITE ALTRE FORME DI TRASMISSIONE CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE ED UTILI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA.

L'INSERIMENTO DEI TITOLI E BREVETTI NEL CURRICULUM RESO NELLE FORME DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DISPENSA IL CANDIDATO DAL COMPILARE LA SEZIONE RELATIVA AI TITOLI.

Si precisa che la valutazione della Commissione avrà ad oggetto, come da disposizioni vigenti, il curriculum, mentre i titoli presentati saranno considerati solo qualora, a completamento del curriculum vitae, evidenzino uno o più degli aspetti che la stessa è chiamata a valutare in ragione del presente bando. Pertanto, i titoli potranno essere descritti direttamente nel curriculum, non compilando, quindi, la sezione titoli.

→ Si precisa che, in ogni caso, la Commissione è tenuta ad esaminare la candidatura presentata mediante l'esame dell'intera documentazione rimessa dal candidato.

- “**pubblicazioni**” all'interno di questa sezione vanno indicati gli estremi di ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati con precisazione circa la tipologia: **LIBRO** (con indicazione di titolo, autori, anno, editore, luogo della pubblicazione, numero di pagine totali, ISBN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI) **CAPITOLO DI LIBRO o CONTRIBUTO IN VOLUME** (con indicazione di titolo libro, titolo capitolo, curatore, autori, anno, editore, luogo della pubblicazione, pagina inizio e pagina fine, ISBN, o ISMN contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI), **ARTICOLO SU RIVISTE SCIENTIFICHE** (con indicazione di titolo della rivista e titolo dell'articolo, volume, fascicolo, anno, autori, pagina inizio e pagina fine, ISSN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI), **ALTRO**.

Il candidato dovrà indicare, per ciascuna pubblicazione presentata, quanto segue:

→ **per i settori concorsuali bibliometrici**¹: anno di pubblicazione, Impact Factor (IF) riferito all'anno della pubblicazione o, se non disponibile, il riferimento andrà fatto al primo anno successivo con relativa precisazione, (qualora l'impact factor si riferisca ad anno diverso rispetto a quanto in precedenza indicato il dato dovrà essere inserito nella sezione “altre informazioni” selezionando la specifica voce) numero di citazioni ottenute dalla pubblicazione sino alla data di scadenza del termine di-presentazione della domanda, anni decorsi dalla pubblicazione sino alla data di scadenza del termine di-presentazione della domanda, media delle citazioni per anno.

Il candidato dovrà altresì indicare la banca dati in cui sono riscontrabili i predetti dati (Scopus, WoS).

→ **per i settori concorsuali non bibliometrici**²:

- a) se rientra nell'elenco delle riviste di carattere scientifico;
- b) se rientra nell'elenco delle riviste scientifiche definite “di classe A”;

¹ Riferimento alle definizioni di cui all'art. 1 del D.M. 120/2016 e all'art. 2 del D.M. 589/2018.

² Riferimento All. D del D.M. 120/2016 punti 4 e 5 che si riportano:

-punto 4: “Per ciascun settore concorsuale di cui al comma 1, l'ANVUR, anche avvalendosi di esperti e revisori anonimi, determina e aggiorna regolarmente, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale:

- a) l'elenco di tutte le riviste di carattere scientifico dotate di ISSN;
- b) il sottoinsieme delle riviste di carattere scientifico definite “di classe A”, ovvero riviste dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche-dati nazionali e internazionali”.

-punto 5: “Ai fini della classificazione delle riviste in classe A, nell'ambito di quelle che adottano la revisione tra pari, l'ANVUR verifica, rispetto alle caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei seguenti criteri:

- a) qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR (Valutazione della qualità della ricerca) dai contributi pubblicati nella rivista;
- b) significativo impatto della produzione scientifica, laddove appropriato”.

Subito dopo la compilazione deve essere fatto **l'inserimento informatico (caricamento/uploading)** della scansione in formato PDF della pubblicazione.

SARANNO VALUTATE ESCLUSIVAMENTE LE PUBBLICAZIONI CHE SIANO STATE CARICATE NEL SISTEMA CON LA MODALITA' SU INDICATA. NON SONO CONSENTITE ALTRE FORME DI TRASMISSIONE CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE ED UTILI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA IN RAGIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE ANCHE CON MODALITA' TELEMATICA CUI SARA' TENUTA LA COMMISSIONE.

Il sistema genererà in via automatica un elenco delle pubblicazioni presentate numerato progressivamente secondo l'ordine di caricamento scelto dal candidato, con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse. Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda.

Si invita il candidato a porre particolare attenzione all'ordine di caricamento delle pubblicazioni, poiché, in caso di superamento del numero massimo di pubblicazioni da poter presentare, la Commissione valuterà le stesse secondo l'ordine progressivo dato dal candidato in fase di inserimento sulla piattaforma, esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito e non considerando quindi le pubblicazioni posizionate in eccedenza rispetto al limite massimo di cui al Mod. 1.

→ Il candidato può presentare un numero inferiore di pubblicazioni rispetto al limite massimo, tuttavia, il punteggio sarà comunque rapportato al numero massimo presentabile come indicato nel mod. 1.

Si invita il candidato a verificare il corretto inserimento dei file ed anche la dimensione degli stessi. Si precisa che se il file caricato è di dimensione pari a "0" lo stesso sarà come tale fruibile dalla Commissione che quindi non riuscirà a valutarne il contenuto, ma sarà in ogni caso considerato come facente parte dell'elenco delle pubblicazioni valutabili.

La domanda di partecipazione sarà automaticamente redatta previa corretta e completa compilazione di tutte le sezioni sopra indicate. Il termine ultimo per la "chiusura" della domanda è fissato per le ore **23:59** del trentesimo giorno a decorre da quello successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami -della Repubblica Italiana.

Al termine della compilazione della domanda il candidato deve procedere alla chiusura della stessa cliccando sull'apposito pulsante di CHIUSURA DELLA DOMANDA provvedendo alla successiva stampa ed inoltro per il perfezionamento. In tal senso farà fede la data e l'ora della "chiusura" così come registrati dal sistema, fatto salvo il successivo perfezionamento della domanda.

Entro il termine di scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio della domanda anche non completamente compilata

Alla chiusura la domanda dovrà essere perfezionata con le modalità di seguito indicate.

Al sistema dovranno essere obbligatoriamente forniti:

- gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità che obbligatoriamente dovrà essere allegato alla domanda, pena esclusione;

All'atto della "chiusura" della domanda il sistema procederà con la relativa acquisizione e, in particolare:

- mostrerà il codice identificativo univoco associato alla domanda stessa;
- registrerà sul sistema la data e l'ora della "chiusura" della domanda;
- consentirà all'utente di stampare la domanda affinché possa essere inoltrata debitamente datata e firmata all'Amministrazione per il perfezionamento della stessa.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere perfezionata con la stampa, la sottoscrizione e la successiva consegna all'Università, entro le ore 23:59 del trentesimo

giorno a decorrere da quello successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami - della Repubblica Italiana.

Il candidato potrà scegliere tra una delle seguenti modalità di consegna della domanda in originale, con i relativi allegati e della copia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritti:

- consegnata a mano a questo Ateneo (al Servizio Protocollo – Segreteria Direzione Generale ubicato presso il Rettorato, via dei Vestini n. 31 – 66100 CHIETI) - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 16.00 (fatti salvi i giorni di chiusura di Ateneo)
- inviata al Rettore di questo Ateneo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, via dei Vestini n. 31 – 66100 CHIETI-, entro il predetto termine perentorio. Ai fini dell'accertamento di tale termine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
- **Potrà inoltre essere utilizzata la seguente modalità:** inoltre a mezzo posta elettronica certificata (PEC), di tutta la documentazione (la domanda di partecipazione e i relativi allegati) firmata digitalmente - ai sensi D.Lgs. 07/03/2005, n. 82³- dal proprio indirizzo di PEC personale ed accreditata del candidato, **ad esempio formata da nome.cognome del candidato ovvero rilasciata da ordini professionali**, all'indirizzo ateneo@pec.unich.it (citare nell'oggetto della PEC *“domanda procedura di valutazione –.....”* e indicare il Settore Scientifico Disciplinare). Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68. **In caso di trasmissione tramite PEC farà fede la data e l'ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale ivi contenuto, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 - art. 41 e del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - art. 20.**

3

Art. 1, lettera s): *“... firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici...”;*

Art. 21 del comma 2 che così recita: *“... Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'[articolo 20](#), comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista [dall'articolo 2702 del codice civile](#). L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria ...”;*

D.P.C.M. 06/11/2015, n. 4/2015 'Disciplina della firma digitale dei documenti classificati. (Decreto n. 4/2015)'

Art. 7. Firma digitale

1. La firma digitale garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento.
2. La firma digitale dei documenti informatici di cui all'art. 2 deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
3. Per la generazione della firma digitale di documenti informatici di cui all'art. 2, deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e della CA e gli eventuali limiti d'uso.
5. Le modalità di apposizione della firma digitale ai documenti informatici di cui all'art. 2 sono definite nel Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33.

Nel caso di spedizione all'indirizzo PEC di Ateneo, la documentazione dovrà essere accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente convenzionale.

In mancanza di firma digitale il candidato, dopo aver compilato la domanda con i relativi allegati, deve provvedere a stamparli, sottoscriverli in modo autografo e, successivamente, scansionarli ed inviarli via PEC in formato "pdf" non modificabile. Tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere trasmessi in copia sottoscritta ed acquisiti mediante scanner nel formato predetto.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili. Non si terrà conto delle domande consegnate o spedite o inoltrate successivamente al termine stabilito dal presente articolo.

Non verranno prese in considerazione le domande non sottoscritte a norma di legge qualora non sia individuabile il mittente, o prive dei dati anagrafici del candidato.

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf.

Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la selezione a cui si intende partecipare, precisando il Dipartimento, il ruolo, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare.

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, complessivamente, abbiano una dimensione pari o superiore a 50 MB.

Nel caso in cui gli allegati da presentare superino tale capacità, il candidato dovrà effettuare più invii di mail. Dovrà trasmettere con una prima e-mail la domanda e precisare che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con una o più successive e-mail, da inviare comunque entro il termine ultimo per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC. Nell'oggetto delle mail di integrazione dovrà essere indicato: "integrazione alla domanda, Dipartimento, il ruolo, il settore concorsuale e il settore scientifico- disciplinare."

Non si terrà conto delle domande consegnate o spedite o inoltrate successivamente al termine stabilito dal presente articolo. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. Non verranno prese in considerazione le domande non sottoscritte a norma di legge, o prive dei dati anagrafici del candidato.

La compilazione del form on-line non vale in alcun modo a sanare l'eventuale mancanza o ritardato invio della domanda che deve essere comunque presentata con le modalità ed entro il termine stabilito nel presente articolo.

AVVERTENZA: SI RAPPRESENTA CHE QUALORA IL CANDIDATO NON UTILIZZI UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, L'AMMINISTRAZIONE NON RISPONDE DELLA MANCATA RICEZIONE DELLA DOMANDA.

Le pubblicazioni, i documenti e i titoli curriculari ritenuti utili ai fini della valutazione, vanno presentati esclusivamente con le modalità su indicate entro e non oltre lo stesso termine perentorio per la presentazione della domanda.

Il caricamento (upload) della documentazione potrà essere effettuato fino alle ore 23:59 della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande con l'avvertenza che si

consiglia vivamente di evitare l'inoltro a ridosso della scadenza al fine di evitare che una massiva fruizione possa comportare problemi di natura tecnica.

In linea con la disciplina vigente in materia di dematerializzazione dei documenti e per evitare l'aggravio della procedura con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica, il candidato presenta le pubblicazioni, e la documentazione, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto.

Non saranno presi in considerazione i documenti, e le pubblicazioni spediti dopo il termine di cui al precedente comma, come non saranno presi in considerazione le pubblicazioni ed i titoli curriculari inoltrati telematicamente nel caso in cui non sia stata fatta pervenire la domanda con le modalità su indicate entro il termine perentorio fissato.

Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale deve avvenire nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

Ai cittadini non appartenenti ai paesi dell'Unione Europea si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del citato D.P.R. 445 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del suddetto D.P.R. in materia di sanzioni penali.

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, in armonia con le disposizioni relative alle linee guida VQR, in particolare per pubblicazioni possono essere intese:

- a) articoli su riviste, limitatamente a quelle dotate di ISSN;
- b) contributi in volumi, limitatamente a quelli dotati di ISBN o ISMN (Per contributo in volume deve intendersi: capitolo o saggio in libro, prefazione, postfazione, voce in dizionario o enciclopedia, contributo in atti di convegno);
- c) libri e loro capitoli, inclusi atti di congressi, limitatamente a quelli dotati di ISBN o ISMN, nonché edizioni critiche e commenti scientifici. (Per quanto riguarda i libri, vanno considerati quelli quali monografia o tratto scientifico, concordanza, edizione critica di testi/di scavo, pubblicazione di fonti inedite, commento scientifico, traduzione di libro);
- d) brevetti depositati;
- e) composizioni, disegni, design, performance, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d'arte e loro progetti, banche dati e software, carte tematiche esclusivamente se corredati da pubblicazioni, atte a consentirne adeguata valutazione.

Per le pubblicazioni editate all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni editate in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto

1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con DPR. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita al lavoro stesso, oppure i cittadini italiani e i cittadini appartenenti alla Comunità Europea possono produrre l'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.

I titoli e le pubblicazioni debbono essere prodotti nella lingua originale. La Commissione ha facoltà di richiedere una traduzione in lingua italiana o inglese. L'Amministrazione, inoltre, si riserva di poter richiedere al candidato, in un qualunque momento, una traduzione ufficiale, che dovrà essere redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Nell'ipotesi in cui il candidato non faccia pervenire, entro il termine fissato, la traduzione richiesta, la Commissione, nell'impossibilità di valutare le pubblicazioni edite in una lingua alla stessa non nota, procederà alla valutazione delle sole opere comprensibili.

Art. 5 – Contenuto delle domande

Nella domanda dovrà essere indicato (come da Mod. A):

- cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
- codice fiscale (cittadini italiani o non italiani in possesso di codice fiscale rilasciato dalla competente autorità italiana);
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza, l'indirizzo e-mail ed il domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura. Inoltre, dovrà essere indicato un recapito telefonico. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata alla Divisione 13–(Personale Docente - Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatori) di questo Ateneo;
- la cittadinanza posseduta;
- la selezione a cui si intende partecipare precisando il Dipartimento, la tipologia (Ricercatore di tipo a), il GSD e SSD;
- il proprio indirizzo mail per eventuale contatto per l'espletamento del colloquio che poi si svolgerà su teams per esigenze legate al trattamento dei dati.
- di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti obbligatori (*barrare la casella corrispondente*):
 - Dottorato di ricerca o titolo equivalente/ equipollente conseguito in Italia o all'estero.
 - Diploma di scuola di specializzazione medica/decreto di riconoscimento per i settori interessati.
- *se cittadino italiano*: la dichiarazione dell'iscrizione nelle liste elettorali con l'indicazione del comune ovvero dei motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; *se cittadino non italiano*: la dichiarazione di essere in godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
- *solo per i cittadini italiani*: posizione nei confronti del servizio militare;
- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

- di non essere già assunto a tempo indeterminato come professore universitario di 1^a e 2^a fascia o come ricercatore, ancorché cessato dal servizio;
- di non essere stato titolare di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 (VERSIONE PREVIGENTE) presso l'Università di Chieti-Pescara o presso altri Atenei italiani statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi;
- *solo per i cittadini stranieri*: di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sentenza di patteggiamento) e gli eventuali procedimenti penali in corso di cui abbia conoscenza o pendenti a suo carico con indicazione dell'autorità e delle disposizioni che si presumono violate;
- di non avere un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo;
- di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici mediante pubblicazione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, sul sito di Ateneo;
- di essere consapevole che la Commissione, a seguito di valutazione preliminare, ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a 6 unità, e che i candidati saranno tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6;
- di essere consapevole che tutti coloro che hanno presentato domanda e che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione si intendono convocati per sostenere il colloquio orale nella data, luogo ed orario che la Commissione avrà cura di indicare nel verbale di predeterminazione dei criteri che sarà oggetto di pubblicazione. Detta pubblicazione avverrà almeno 15 gg prima della data indicata per il colloquio ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. Alla stessa non faranno seguito ulteriori convocazioni, sia nel caso in cui il numero dei candidati sia inferiore a 6, sia nel caso in cui sia superiore a 6.
- di essere consapevole che l'esclusione a seguito della valutazione preliminare –anche nel caso in cui i candidati siano superiore a 6 – sarà resa nota mediante la pubblicazione del relativo verbale. I candidati ritenuti non ammissibili dalla Commissione non dovranno presentarsi nella data, luogo ed orario indicati;
- di essere consapevole che è onere del candidato controllare periodicamente la sezione del sito <https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/reclutamento/ricercatori> nella quale è pubblicato il bando di concorso e nella quale saranno pubblicati anche tutti gli atti successivi compreso il numero delle domande presentate per la partecipazione alla procedura. Qualora la data indicata dalla Commissione per l'espletamento del colloquio abbia a subire delle modifiche la nuova data sarà pubblicata nella sezione indicata <https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/reclutamento/ricercatori> mediante avviso, non faranno seguito comunque ulteriori comunicazioni ai candidati. Detta pubblicazione avverrà almeno 15 gg prima della data indicata per il colloquio. essere consapevole che a seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi, nonché alla produzione scientifica complessiva;

- di essere consapevole che l'elenco dei candidati ammessi alla discussione, unitamente ai motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare, saranno resi noti tempestivamente rispetto alla convocazione indicata;
- di essere consapevole che è previsto, contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per candidati stranieri;
- di essere consapevole che i punteggi complessivi attribuiti ai titoli, alle pubblicazioni e alla produzione scientifica complessiva dei candidati ammessi alla discussione e il giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per candidati stranieri saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, inseriti nel sito di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
- di essere consapevole che all'esito della selezione la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa il vincitore ovvero dichiara l'assenza di vincitori. Tanto anche con riferimento all'eventuale introduzione di un punteggio minimo di idoneità per l'utile collocazione in graduatoria del candidato;
- di essere consapevole che l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara tratterà i dati contenuti nella domanda ai fini della gestione della procedura concorsuale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016, avendo preso visione dell'Allegato C che costituisce parte integrante del bando.

Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato, **in tale senso è obbligatorio allegare alla domanda copia del documento di riconoscimento**. Si intende correttamente allegato anche la copia che sia stata scansionata e della quale sia stato fatto l'upload nella piattaforma.

L'amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo anzidetto emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il colloquio.

Ogni candidato può eleggere nella domanda un domicilio speciale ai fini delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione Universitaria. Il candidato deve, altresì, indicare nella domanda i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail.

Ogni variazione di quanto indicato nella domanda dovrà essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC ateneo@pec.unich.it o inviata con Raccomandata A.R. o consegnata a mano (rif. disposizioni di cui all'art. 4) **accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità**.

L'Amministrazione Universitaria non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né nel caso che i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Art. 6 - Allegati alla domanda

La domanda **DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE CON LA MODALITA' TELEMATICA** dovrà essere corredata da:

- **fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità** da inserire obbligatoriamente mediante up load sulla piattaforma on line usata per la presentazione della candidatura ;
- curriculum da inserire obbligatoriamente mediante up load sulla piattaforma on line usata per la presentazione della candidatura (potrà, a discrezione del candidato, anche essere allegato in sede di perfezionamento della domanda);
- nonché la versione del curriculum legittimamente corretta dal candidato per oscurare i propri dati che sarà oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza della valutazione.
- elenco contenente l'indicazione dei titoli e dei brevetti presentati se non già inseriti nel curriculum, con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi; lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco contenente l'indicazione numerata delle pubblicazioni presentate, secondo l'ordine progressivo di caricamento con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco relativo alla sezione "produzione scientifica complessiva" lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda)
- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 attestante quanto indicato nei punti sopra elencati (Mod. B).
- elenco di tutti i documenti allegati alla domanda debitamente datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);

per i titoli conseguiti all'estero, i vincitori di concorso che non siano già in possesso di un provvedimento di equipollenza o di una dichiarazione di equivalenza del titolo di studio straniero, hanno l'onere, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, di presentare istanza di riconoscimento al Ministero dell'Università e della Ricerca o al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ulteriori informazioni sono rinvenibili sul sito del Ministro per la Pubblica Amministrazione come da indicazioni di cui all'art. 3 del bando e reperibili al seguente link: <https://www.funzionepubblica.gov.it/it/il-dipartimento/documentazione/moduli-equivalenza-titoli-distudio/>.

La documentazione comprovante il possesso dei titoli e, in caso di titoli conseguiti all'estero, la equipollenza degli stessi ovvero la richiesta di equipollenza, deve essere presentata secondo le seguenti modalità:

- cittadini dell'Unione Europea: devono dimostrare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (Mod. B);
- cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno: possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale, secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante;

- i cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino, debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

In tali ultimi casi la documentazione (titoli in originale, copia autenticata ovvero copia dichiarata conforme all'originale) dovrà essere obbligatoriamente inoltrata insieme alla domanda e agli allegati.

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Si precisa che il numero delle domande pervenute è pubblicato sul sito nell'apposita sezione riservata raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/reclutamento/ricercatori>.

Art. 7 - Rinuncia del candidato alla procedura

L'eventuale rinuncia a partecipare alla procedura, firmata e datata, dovrà essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC (ateneo@pec.unich.it) o inviata con Raccomandata A.R. o consegnata a mano. (Rif. disposizioni di cui all'art. 4) **accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità.**

La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione della commissione giudicatrice successiva alla data del ricevimento.

Art. 8 - Costituzione della Commissione giudicatrice

Della Commissione fanno parte di norma tre professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione individuati, dopo la scadenza del bando, dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto. Almeno due dei membri devono essere professori non appartenenti all'Università "G. d'Annunzio" di Chieti e Pescara.

Ciascuna Commissione deve essere composta secondo una delle seguenti modalità:

- ☐ 1 componente interno all'Ateneo + 2 componenti esterni
- ☐ 1 componente intraneo (non obbligatoriamente sorteggiabile) + 2 componenti esterni;
- ☐ 3 componenti esterni

Resta fermo che la Commissione può essere integrata da uno o più membri esperti nei casi di contratti da attivare con finanziamenti esterni.

Quanto sopra dovrà essere integrato con le attuali disposizioni ANVUR – come richiamate dall'art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010- in particolare il riferimento è alla delibera ANVUR n. 132 del 12/09/2016. In particolare, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, in tal senso sarà operata la relativa verifica.

La nomina della Commissione è disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo.

Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università del decreto di nomina della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non saranno ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

La Commissione sceglie al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, al fine di consentire la conclusione dei lavori entro il prescritto termine di quattro mesi decorrenti dalla data di nomina con decreto rettorale, quanto sopra anche in applicazione del D.R. Rep. n. 953/2022 prot. 43861 del 16/06/2022 con cui è stato emanato il "Regolamento per lo svolgimento telematico delle sedute collegiali nelle procedure concorsuali e selettive di reclutamento del personale".

La partecipazione ai lavori della commissione costituisce obbligo d'ufficio dei componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. Le cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

Art. 9 – Adempimenti della Commissione giudicatrice

La Commissione, al fine di operare la valutazione comparativa dei candidati, in ragione degli elementi che sono oggetto di valutazione nella fase preliminare, predetermina, altresì, i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione e alla produzione scientifica complessiva degli stessi, nell'ambito dei range di seguito indicati:

- ✓ titoli e curriculum: punteggio min 10 max 40
- ✓ produzione scientifica complessiva: punteggio min 0 max 15
- ✓ pubblicazioni scientifiche presentate: punteggio min 45 max 75
- ✓ attività clinico-assistenziale ovvero attività professionale in settore non medico entrambe svolte in ambito pubblico (da intendersi svolte nell'ambito della P.A. in senso lato): min 0 max 15
(per un totale di 100).

La determinazione del punteggio di valutazione nel range indicato deve essere precisata dalla Commissione in sede di individuazione dei criteri, fatta eccezione per il caso in cui la ponderazione delle percentuali nell'ambito dei range indicati sia stata stabilita dal Dipartimento in sede di richiesta di attivazione della procedura. In tale ultima ipotesi, si fa riferimento a quanto riportato nel Modello 1 allegato al Bando ovvero ai pesi degli elementi oggetto di valutazione sempre nei limiti delle percentuali sopra indicate.

La Commissione giudicatrice nella prima seduta, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra loro, attenendosi alle disposizioni di cui al D.M. 243/2011 "*criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'art. 24 della l. 240/2010*", determina in via generale gli elementi sui quali esprimerà una **motivata valutazione preliminare relativamente ai titoli, curriculum, pubblicazioni, produzione scientifica complessiva dei candidati mediante l'espressione di un motivato giudizio analitico.**

Considerando che il totale deve risultare sempre uguale a 100 la formula per individuare il punteggio finale da attribuire alle valutazioni è di seguito indicata:

$$\frac{\text{punteggio scelto}}{\text{voto max}} = \frac{\text{voto rapp } (x)}{\text{voto}}$$
$$(x) = \frac{\text{voto} * \text{punteggio scelto}}{\text{voto max}}$$

CALCOLO VOTO RAPPORTATO es: PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA

PUNTEGGIO SCELTO: definita dalla Commissione/Dipartimento → es punteggio massimo 15

VOTO MAX: voto massimo possibile nella “valutazione produzione scientifica complessiva”: *Es:[6 (voto max per criterio) * 3 (numero criteri)] = 18*

VOTO: somma dei voti attribuiti alla “valutazione produzione scientifica complessiva” complessiva del singolo candidato es (criterio a: 6 + criterio b: 4 + etc ... = 14) es. 14

$$(x) = \frac{14 * 15}{18}; (x) = 11,67$$

Inoltre predetermina i criteri di massima per la valutazione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri.

Nella prima seduta, inoltre, la Commissione:

- individua la tipologia di pubblicazioni che saranno oggetto di valutazione;
- stabilisce la ponderazione di ciascun criterio e parametro da prendere in considerazione;
- ha facoltà di individuare eventuali ulteriori criteri e parametri più selettivi rispetto a quelli indicati nel bando;
- ha facoltà di introdurre un punteggio minimo di idoneità per l'utile collocazione in graduatoria del candidato, ove non abbia già a ciò adempiuto il Dipartimento in sede di richiesta di attivazione del posto.

stabilisce la data e l'ora previsti per la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica tramite piattaforma teams nonché l'accertamento della conoscenza della lingua straniera e/o della lingua italiana per i candidati stranieri. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto alla stessa non faranno seguito ulteriori convocazioni. **Qualora la data indicata dalla Commissione per l'espletamento del colloquio abbia a subire delle modifiche la nuova data sarà pubblicata nella sezione indicata <https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/reclutamento/ricercatori> mediante avviso; non faranno seguito, comunque, ulteriori comunicazioni ai candidati.** Detta pubblicazione avverrà sempre 15 gg prima della data indicata per il colloquio.

I criteri adottati sono resi pubblici mediante affissione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestuale inserimento nel sito di Ateneo. Decorso sette giorni la Commissione può proseguire lavori. I componenti della Commissione accedono per via telematica alla documentazione presentata dai candidati, per garantire la riservatezza dei dati e l'accesso avviene tramite codici attribuiti dall'Ateneo e comunicati a ciascuno dei Commissari.

La data di pubblicazione si intende giorno utile per la pubblicità.

Nella seduta successiva alla prima la Commissione dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e di non avere rapporti di parentela o di affinità, entro il quarto grado incluso, con gli stessi.

La Commissione effettua una **motivata valutazione preliminare** comparativa **relativamente ai titoli, curriculum, pubblicazioni** – ivi compresa la tesi di dottorato se presentata, produzione scientifica complessiva dei candidati, mediante espressione di un motivato giudizio analitico.

A seguito della predetta valutazione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. **I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.**

Tempestivamente – rispetto alla data stabilita per il colloquio - sarà pubblicato il verbale contenente motivata valutazione preliminare dei candidati.

La Commissione a seguito della discussione pubblica attribuisce un punteggio ai titoli e al curriculum, a ciascuna delle pubblicazioni presentate, e alla produzione scientifica complessiva ed esprime un giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per candidati stranieri. Tali valutazioni saranno rese pubbliche mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, inseriti nel sito di Ateneo ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.

La Commissione dovrà stabilire per ciascun titolo il criterio in base al quale attribuire il punteggio, fermo restando il rispetto della congruenza dei titoli con il S.S.D. oggetto della presente procedura.

La Commissione nel valutare la produzione scientifica complessiva potrà tener conto di quanto già indicato dal candidato in sede di presentazione della domanda.

La Commissione è tenuta ad applicare i principi espressi nella Carta Europea dei Ricercatori sulla valutazione del merito sul piano qualitativo e quantitativo. Tale valutazione pone l'accento sui risultati eccezionali ottenuti in un percorso personale diversificato esclusivamente sul numero delle pubblicazioni e considera in modo opportuno le attività di insegnamento e supervisione, il lavoro in équipe, il trasferimento delle conoscenze, la gestione della ricerca, l'innovazione e le attività di sensibilizzazione del pubblico. Le interruzioni di carriera, finalizzate a condurre altre esperienze presso enti pubblici o privati, o le variazioni dell'ordine cronologico del curriculum sono considerate come un contributo allo sviluppo professionale dei ricercatori in un percorso multidimensionale. Eventuali esperienze di mobilità o il cambiamento di disciplina o settore sono considerati contributi preziosi.

La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuali avverrà nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa, i punteggi attribuiti alla valutazione dei candidati ammessi alla discussione pubblica e la valutazione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri.

Art. 10. Valutazione dei titoli e del curriculum

La valutazione preliminare comparativa dei candidati di cui al precedente articolo, viene effettuata dalla Commissione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati:

- a) Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
- b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
- c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) Documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Art. 11. Valutazione della produzione scientifica

La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni.

La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità, la continuità temporale e la qualità della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Art. 12. Attribuzione punteggio ai titoli, produzione scientifica complessiva e pubblicazioni presentate dal candidato.

La Commissione - in ragione degli elementi che sono oggetto di valutazione nella fase della valutazione preliminare, sulla scorta dei criteri indicati dalla stessa nel verbale n. 1 per l'attribuzione di un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione e alla produzione scientifica complessiva degli stessi – procede alla valutazione di quanto segue mediante attribuzione di un punteggio secondo il range definito ai sensi dell'art. 9.

➤ VALUTAZIONE TITOLI

I titoli ai quali verrà attribuito un punteggio sono di seguito indicati:

a) Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente conseguito in Italia o all'estero
b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero
c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
d) Documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista
k) altri titoli che la Commissione ritiene utile considerare in quanto congruenti rispetto al profilo da selezionare da individuare tra quelli di seguito indicati: master, corsi di perfezionamento, partecipazione a comitati editoriali, possesso dell'abilitazione alla II° Fascia, alla I Fascia ecc....

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Gli elementi di cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum /elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ex D.P.R. n. 445/2000.

➤ **VALUTAZIONE PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA**

La Commissione - in ragione degli elementi che sono oggetto di valutazione nella fase della valutazione preliminare, sulla scorta dei criteri indicati dalla stessa nel verbale n. 1 procede alla valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, dell'intensità, della continuità temporale e della qualità della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Gli elementi di cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ex D.P.R. n. 445/2000.

➤ **VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE DAL CANDIDATO**

La Commissione - in ragione degli elementi che sono oggetto di valutazione nella fase della valutazione preliminare, sulla scorta dei criteri indicati dalla stessa nel verbale n. 1 per l'attribuzione di un punteggio analitico a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione procede alla valutazione comparativa delle pubblicazioni presentate sulla base dei seguenti criteri:

- a) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione, nel valutare le pubblicazioni presentate, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

- a) Numero totale delle citazioni;
- b) Numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) "impact factor" totale;
- d) "impact factor" medio per pubblicazione;
- e) Combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Per i settori non bibliometrici la Commissione potrà tenere in considerazione la circostanza che la pubblicazione

- a) rientri nell'elenco delle riviste di carattere scientifico;
- b) rientri nell'elenco delle riviste scientifiche definite "di classe A".

Gli indicatori e la "classificazione" di cui ai punti precedenti sono obbligatoriamente indicati dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ex D.P.R. n. 445/2000.

Qualora ritenuto utile dalla Commissione ai fini di una migliore valutazione della produzione scientifica dei candidati potrà considerare la congruità al SSD indicato nel modello 1 fattore moltiplicativo del valore della pubblicazione. In tal senso qualora una pubblicazione presentata per la valutazione sia di elevato livello ma non congruente con l'SSD sarà valutata con minor punteggio.

➤ **VALUTAZIONE ATTIVITA' CLINICO-ASSISTENZIALE OVVERO PROFESSIONALE IN SETTORE NON MEDICO SVOLTE IN AMBITO PUBBLICO**

Ai fini della valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito pubblico, la Commissione terrà in considerazione la congruenza della complessiva attività clinica del candidato rispetto al profilo indicato S.S.D. (Rif.to: Mod. 1 del bando), valutando continuità e grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Ai fini della valutazione delle attività professionali in ambito pubblico, la Commissione terrà in considerazione la congruenza della complessiva attività professionale del candidato rispetto al profilo indicato S.S.D. (Rif.to: Mod. 1 del bando), valutando continuità e grado di responsabilità dell'attività professionale svolta.

Gli elementi cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

Art. 13. Conclusione dei lavori della Commissione

I lavori della Commissione devono concludersi entro quattro mesi dal provvedimento di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei Componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate nel presente bando e stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

All'esito della selezione la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa il vincitore ovvero dichiara l'assenza di vincitori.

Nel caso in cui rilevi la sussistenza di irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnando un termine per provvedere ad un eventuale riesame della stessa. Il Rettore approva la correttezza formale degli atti della procedura inviati dalla Commissione, i verbali vengono pubblicati sull'Albo on line e sul sito di Ateneo.

Art. 14. Chiamata del Dipartimento

Il Dipartimento procede, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, alla proposta di chiamata del vincitore.

La delibera è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia afferenti alla struttura.

La mancata adozione della delibera di chiamata, entro il termine di cui sopra, comporta l'impossibilità della struttura che ha richiesto il bando di richiedere una nuova selezione per il medesimo settore per il periodo di un anno.

La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il vincitore del concorso rinunci al contratto prima della sottoscrizione dello stesso, il dipartimento può procedere ad una nuova chiamata scorrendo la relativa graduatoria.

Art. 15. Contratto di lavoro e assunzione

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il Ricercatore è sottoscritto dal Rettore e dal Ricercatore, nei limiti delle disposizioni vigenti anche in merito ad eventuali limiti assunzionali.

Non si può procedere alla stipula del contratto per l'assunzione del Ricercatore qualora il candidato vincitore abbia un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Il contratto deve essere altresì conferito nel rispetto dei principi in materia di conflitto di interessi. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della chiamata del Ricercatore da parte del Consiglio di Amministrazione, il Ricercatore è invitato a stipulare il contratto di lavoro, da stipularsi entro i successivi trenta giorni, fatte salve eventuali impugnative.

E' previsto un periodo di prova pari a tre mesi, durante i quali ciascuna delle due parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso, con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. La valutazione dell'attività svolta nel periodo di prova spetta al Direttore del Dipartimento.

Il contratto ha durata triennale ed è rinnovabile per soli due anni all'effettivo reperimento delle necessarie risorse economiche, così come deliberato dal CdA nelle sedute di cui in narrativa.

La scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. In nessun caso il rapporto di lavoro può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è presso il Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno.

I Ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Direttore del Dipartimento.

Al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore è possibile l'utilizzo di un apposito registro. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della L 240/2010.

Il ricercatore a tempo determinato ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolge l'attività. Il Dipartimento stesso fornisce al Ricercatore i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.

Il Ricercatore svolgerà le proprie funzioni secondo le modalità indicate nel contratto e qualora l'Ente finanziatore chieda all'Università la restituzione delle somme oggetto del contratto per cause riconducibili ad inadempienze della prestazione, l'Università procederà al recupero del medesimo importo direttamente nei confronti del percettore.

Art. 16. Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

Il trattamento economico annuo derivante dalla stipula del contratto in parola è pari a Euro 36.839,79 € (tempo pieno) a.l. prestatore comprensivo del rateo di tredicesima, per tutta la durata del contratto, ai sensi del D.P.R. 15/12/2011 n. 232 (comprensivo degli aumenti di cui al D.P.C.M.25/072022).

Ai Ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i Ricercatori a tempo indeterminato.

I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara.

Art. 17. Incompatibilità

Fermo restando quanto previsto dall'art.53 del D.lgs 30/03/2001, n.165, i contratti oggetto del presente regolamento non possono essere cumulati con analoghi contratti di lavoro subordinato.

Il contratto è incompatibile:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- con le borse di dottorato e post dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi;
- con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia.

Ai ricercatori di tipo A è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, in accordo con quanto previsto dal Regolamento di Ateneo, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente bando, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa o in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza, ai sensi dell'art. 24, comma 9 bis, della legge n.240 del 2010.

Al ricercatore a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art.6, commi 9,10,11 e 12 della L.240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore. Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 18. Pubblicità

L'avviso del presente bando di valutazione comparativa è inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami. Il bando è altresì pubblicato **sull'Albo on-line di Ateneo** nonché **sul sito** <https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/reclutamento/ricercatori> **sul sito** <http://bandi.miur.it/>, **sul sito** <http://ec.europa.eu/euraxess.it>.

Art. 19. Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dal presente bando o dalla normativa vigente.

Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso da parte dell'Amministrazione deve essere motivato. Il ricercatore a tempo determinato che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e al Direttore di Dipartimento di riferimento. In caso di mancato preavviso da parte del Ricercatore, l'Amministrazione ha diritto di trattenere al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Fatto salvo il maggior danno nel caso di recupero del finanziamento nel caso di responsabilità addebitabile al ricercatore.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

In ogni caso di cessazione anticipata del contratto, il ricercatore a tempo determinato ha l'obbligo di presentare una relazione sui risultati dell'attività didattica e di ricerca svolta fino alla data di cessazione.

Costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento, con sentenza passata in giudicato, della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Art. 20. Documentazione ai fini della sottoscrizione del contratto

Il vincitore chiamato dal Dipartimento sarà invitato, ai fini della sottoscrizione del contratto, a presentare al *Settore Gestione Carriere Docenti, Ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL* le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ammissione all'impiego, come specificati all'art. 2 del presente bando, nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazioni attestanti lo stato civile, la composizione del nucleo familiare, l'eventuale appartenenza a categorie protette, l'eventuale titolarità di pensione di invalidità e l'eventuale iscrizione ad albi professionali.

Dovrà inoltre presentare dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 sopra richiamati di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze di enti pubblici o privati, né di esercitare l'industria o il commercio. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Se, invece, dipendente di ente o società privata dovrà presentare la dichiarazione di accettazione dell'impiego.

Il vincitore chiamato, cittadino extracomunitario, può presentare le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano, l'interessato dovrà presentare la certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di cui è cittadino, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Il vincitore chiamato dovrà inoltre presentare: la propria *foto in formato digitale rispettando le seguenti indicazioni:*

- piano di ripresa a "mezzo busto";
- risoluzione a 300 DPI e profondità 24 bit;
- dimensione foto possibilmente 275 x 300 pixel (larghezza x altezza);

L'invio della foto dovrà essere effettuato ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

fotodocenti@unich.it

Quanto sopra al fine di consentire il rilascio della card di Ateneo.

Art. 21. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al D.Lgs 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 10/08/2018, n. 101.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione sono trattati, anche in via automatizzata, esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando e delle procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

In ragione di quanto sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell'allegato relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali che, allegato al presente bando, ne costituisce parte integrante (Mod. C).

Si fa, altresì, presente che autorizzata al trattamento dei dati relativi alla presente procedura concorsuale è la Società cui – attualmente - compete la gestione della piattaforma utilizzata per la

formulazione della domanda di partecipazione, e cui accedono i commissari al fine di prendere conoscenza ed esaminare il contenuto delle candidature presentate.

È possibile prendere visione del nominativo della Ditta su indicata, attualmente incaricata, mediante richiesta al seguente indirizzo e-mail: reclutamentodocenti@unich.it.

Art. 22. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto rettorale di bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, in quanto applicabile, al vigente “*Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell’art. 18 L. 240/2010*”, emanato con D.R. n. 142 del 26/02/2013 e ss.mm.ii., al “Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell’attività di ricerca” emanato con D.R. n. 597 del 15/02/2017 e ss.mm.ii. e all’art. 18 comma 1 della L 240/2010.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella DI FELICE, Responsabile del Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatori, e-mail di riferimento: reclutamentodocenti@unich.it.

Il presente decreto sarà acquisito nella raccolta nell’apposito registro di questa Amministrazione.

Il Rettore
Prof. Liborio STUPPIA

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

Allegati: n. 04

- Mod. 1 (profilo)
- Mod. A (fac-simile domanda)
- Mod. B (dichiar. sostit.di certificazioni)
- Mod C (Informativa sul trattamento dei dati personali)

ADRU/VA/DIV13/SRPDR/DDF/vdo

Area Dirigenziale delle Risorse Umane
Divisione 13 – Personale Docente
Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatori
Via dei Vestini,31 - 66100 CHIETI (ITALY)
e-mail: reclutamentodocenti@unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it Sito web: www.unich.it



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
CHIETI-PESCARA

n. e data di protocollo attribuiti automaticamente dal sistema di gestione documentale di Ateneo

Oggetto: procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di n. 1 posto da Ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 co. 3 lett. A) della L. 240/2010, GSD. 02/PHYS-06 - S.S.D. PHYS-06/A (ex FIS/07), attivato per le esigenze di studio del Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche (Dipartimento di Eccellenza 2023-2027).

CUP. N. D57G22000370001

Cod. Ud’A: 076-2025.

IL RETTORE

Visto il **D.P.R. 10/01/1957, n. 3**, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il **D.P.R. 11/07/1980, n. 382**, riordino della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la **L. 09/05/1989, n. 168**, e s.m.i., "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

Vista la **L. 07/08/1990, n. 241**, e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto la **L. 05/02/1992, n. 104**, e s.m.i., "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il **D.P.C.M. 07/02/1994, n. 174**, e s.m.i., "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";

Vista la **L. 27/12/1997, n. 449**, e s.m.i., "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

Visto il **D.P.R. 28/12/2000, n. 445**, e s.m.i., "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";

Visto il **D.Lgs. 30/03/2001, n. 165**, e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i;

Visto il **D.Lgs. 06/09/2001, n. 368**, e s.m.i., "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES";

Visto il **D.Lgs. 30/06/2003, n. 196**, e s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Vista la **L. 15/04/2004, n. 106**, e s.m.i., "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

Visto il **D.P.R. 11/02/2005, n. 68**, e s.m.i., "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3";

Visto il **D.Lgs. 07/03/2005, n. 82**, e s.m.i., "Codice dell'amministrazione digitale";

Vista la **Racc. 11/03/2005, n. 2005/251/CE**, e s.m.i., "Raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori";

Vista la **L. 31/03/2005, n. 43**, e s.m.i., "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 29 novembre 2004, n. 280";

Vista la **L. 04/11/2005, n. 230**, e s.m.i., "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";

Visto il **D.Lgs. 11/04/2006, n. 198**, e s.m.i., "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

Visto il **D.P.R. 03/05/2006, n. 252**, e s.m.i., "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

Vista la **L. 09/01/2009, n. 1**, e s.m.i., "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca";

Visto il **D.M. 28/07/2009, n. 89** valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;

Visto il **D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150** "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche

amministrazioni”;

Vista la **L. 30/12/2010, n. 240**, e s.m.i., “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

Visto il **D.M. 24/05/2011, n. 242** e s.m.i., “Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010”;

Vista la **nota MIUR n. 818 del 25/05/2011** relativa alla procedura per pubblicazione bandi;

Visto il **D.P.R. 15/12/2011, n. 232**, e s.m.i., “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

Visto il **D.L. 09/02/2012 n. 5** “disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito in legge 04/04/2012 n. 35;

Visto il D.Lgs. 29/03/2012, n. 49, e s.m.i., “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;

Visto il **D.P.C.M. 27/09/2012**, “Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;

Vista la **L. 06/11/2012, n. 190**, e s.m.i., “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il **D.P.C.M. 22/02/2013**, e s.m.i., “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”;

Visto il **D.Lgs. 14/03/2013, n. 33**, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il **D.P.R. 16/04/2013, n. 62**, e s.m.i., “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

Vista la **Circolare MIUR 8312/2013** che prevede la preventiva acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti in caso di assunzione e/o rinnovo dei contratti di cui all'art. 24 comma 3 lett. A) della L. 240/2010 a valere sui finanziamenti esterni;

Visto il **D.M. 30/10/2015, n. 855**, “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;

Visto il **D.P.C.M. 06/11/2015, n. 4/2015**, e s.m.i., “Disciplina della firma digitale dei documenti classificati”;

Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)”, pubblicato nella G.U. U.E. 4 maggio 2016, n. L 119;

Visto il **D.M. 7 giugno 2016, n. 120** “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”;

Vista la **Delibera Anvur del 13/09/2016, n. 132**, “Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della L. n. 240/2010”;

Vista la L. 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ed in particolare l'Art. 1, comma 633, il quale dispone “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle Università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale”,

ed il comma 635 il quale dispone: “Sospensione dei contratti a tempo determinato delle ricercatrici nel periodo di sospensione obbligatoria per maternità e proroga del contratto per un periodo pari a quello dell’astensione obbligatoria”;

Visto il **D.M. MIUR 8/08/2018, n. 589** che definisce i Valori soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica con relative Tabelle 1-2-3 e 4;

Visto il **D.M. 10/08/2018, n. 101** “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale **n. 78 del 06/03/2019**;

Vista **la nota prot. n. 990 del 18/04/2019** del Dipartimento per la formazione e per la ricerca del MIUR, in materia di Procedure ex articoli 18, 22 e 24 della Legge 240/2010 – Cause di incompatibilità;

Visto il **D.L. 9 gennaio 2020, n. 1**, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l’articolo 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

Visto il **D.L. 16/07/2020, n. 76** “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/09/2020, n. 120;

Visto il **D.P.C.M. 24 giugno 2021** relativo agli “Indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2021-2023, con particolare riguardo all’art. 2, c. 2, lettera c) in riferimento alla disposizione che prevede di “realizzare una composizione dell’organico di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, non inferiore al 10 per cento dei professori di prima e seconda fascia, con l’obbligo di adeguarsi al predetto parametro entro il triennio”;

Visto il **D.M. n. 773 del 10/06/2024** - Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2024-2026 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati – Reg. Corte dei Conti del 5 luglio 2024, n. 1941;

Visto il **D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 – convertito nella L. n. 79/2022** di riforma delle norme sul reclutamento del personale universitario, entrata in vigore il 30.06.2022 – che all’art. 14, comma 6 - quinquiesdecies recita: “Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all’ articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’ articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027”;

Visto l’**art. 14, comma 6-ter, del D.L. n. 36/2022 come convertito dalla L. n. 79/2022** che recita: “Alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi, in ogni caso, le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l’inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari”;

Vista la **nota MUR AOODGFIS - D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del 08/07/2022**, contenente chiarimenti in merito al D.L. n. 36/2022 e alla sua legge di conversione, acquisita al protocollo di Ateneo con n. 50360 del 11/07/2022;

Visto il **Digs. n. 104 del 27/06/2022** di attuazione delle direttive dell'Unione Europea volte ad assicurare condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili;

Vista la **legge 29/12/2022, n. 197** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 303 del 29/12/2022, S.O.;

Visto il **D.L. 29/12/2022, n. 198** (Decreto Milleproroghe 2023) "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 303 del 29/12/2022, S.O.;

Visto il **D.M. 10/05/2023, n. 456** "Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";

Visto il **D.M. 30/07/2024 n. 1103** di integrazione al D.M. n. 456 del 10/05/2023 acquisito al protocollo generale di Ateneo al n. 83559/2024 del 28/10/2024;

Visto il **D.D. 28/07/2023, n. 1211** "Bando per la formazione delle commissioni nazionali 2023-2025 per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale";

Vista la **legge 30/12/2023, n. 213** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 303 del 30/12/2023, S.O.;

Visto il **D.L. 30/12/2023, n. 215** (Decreto Milleproroghe 2024) "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 303 del 30/12/2023, convertito, con modificazioni, in legge 23/02/2024, n. 18;

Visto il **D.M. n. 639 del 02/05/2024 - Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede: "I gruppi scientifico-disciplinari sono utilizzati ai fini delle procedure di cui agli articoli 16, 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori e sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente e del ricercatore. I gruppi scientifico-disciplinari sono, altresì, utilizzati per le ulteriori finalità previste dalla legge"**;

Visto il **D.L. 27/12/2024, n. 202** (Decreto Milleproroghe 2025) "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 302 del 27/12/2024, convertito, con modificazioni, in legge 21/02/2025, n. 15;

VISTA la **Legge n. 207 del 30/12/2024** recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" pubblicata sulla G.U. n. 305 del 31/12/2025;

Ritenuto opportuno indicare sia la classificazione di cui al D.M. 639/2024 sia la classificazione di cui al D.M. 855/2015;

Vista la **nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica- del 14/03/2024**, acquisita agli atti con prot.n.21459 del 15/03/2024, relativa al riconoscimento accademico dei dottorati di ricerca esteri ed al riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero;

Vista la **nota MUR prot. n. 215 del 16/07/2024** acquisita agli atti con prot. n. 56376 del 17/07/2024 con la quale si precisa che, per le procedure di reclutamento bandite dal 9 maggio 2024 in poi - alla luce di quanto disposto dall'art. 14, comma 6-ter, del D.L. 30/04/2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla L. 29/06/2022, n. 79, nonché dell'intervenuta pubblicazione, in data 09/05/2024, del D.M. n. 639, recante la determinazione (ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L. 240/2010) dei nuovi gruppi scientifico-disciplinari - **"devono necessariamente essere utilizzati i gruppi scientifico-disciplinari. In relazione a tali procedure, ogni riferimento – contenuto in disposizioni normative e regolamentari – al settore concorsuale e al macrosettore concorsuale deve intendersi riferito, in via esclusiva, al gruppo scientifico-**

disciplinare, con conseguente impossibilità di fare ricorso all'istituto del macrosettore concorsuale non più in vigore;

Vista la sentenza TAR Pescara n. 252/2021 resa nei confronti dell'Università di Chieti-Pescara, ove si legge che *"i requisiti di ammissione devono essere mantenuti e verificati non solo al momento della domanda, ma per tutto il corso della procedura, atteso che il loro venir meno deve determinare l'esclusione in qualsiasi momento fino al termine della stessa"*;

Visto il **D.L. n. 25 del 14/03/2025** pubblicato in G.U. n. 61 del 14/03/2025 convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025 n. 69, che ha modificato l'art. 38 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 - Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni - in particolare l'art. 3, comma 1 lett. f.;

Richiamate le deliberazioni assunte dal **Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione** in materia di programmazione, ivi comprese le relative linee programmatiche, nelle rispettive sedute del 30/07/2024;

Richiamato lo **Statuto dell'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara** emanato con D.R. n. 425 del 14/3/2012 e ss.mm.ii;

Richiamato il **"Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca"** emanato con D.R. 15 febbraio 2017, n. 597, da ultimo modificato con D.R. n. 631 del 20.05.2021;

Richiamato il **"Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato"**, emanato con D.R. n. 172 del 23 dicembre 2011, da ultimo modificato con D.R. 1193 del 21/07/2022;

Richiamato il **"Regolamento per lo svolgimento telematico delle sedute collegiali nelle procedure concorsuali e selettive di reclutamento del personale"** emanato con D.R. n. 953 del 16.06.2022;

Richiamato, altresì, il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (PIAO)**, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/01/2025 e dal Senato Accademico nella seduta del 12/02/2025;

Richiamato il **Piano Strategico di Ateneo 2024/2026** approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18/10/2024 su parere del Senato Accademico reso nella seduta del 18/10/2024;

Richiamata la nota rettorale prot. 55847 del 29/07/2022 avente ad oggetto "Attivazione Rtda all'esito dell'entrata in vigore della Legge di riforma sul Reclutamento (D.L. N. 36/2022 convertito in L. N. 79/2022)";

Dato atto che allo stato attuale il numero delle assunzioni di RTD/A è in linea con quanto sopra indicato;

Richiamata la **Delibera del Consiglio di Dipartimento** nella seduta del Dipartimento del 18/02/2025 Prot. n. 17138 del 04/03/2025, con cui il Dipartimento ha richiesto l'attivazione della procedura per il reclutamento di 1 posto da ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. A) della L. 240/2010 per il profilo GSD 02/PHYS-06 e S.S.D. PHYS-06/A (ex FIS/07);

Richiamate le sedute del Senato Accademico del 14/05/2025 e del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2025, in cui gli organi politici hanno deliberato ed approvato l'attivazione della procedura di cui al presente bando, come proposta dalla Delibera su indicata;

L'uso del genere maschile è da intendersi riferito in maniera inclusiva a tutti i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.

DECRETA

Art. 1 – Oggetto della selezione

È indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di n. 1 posto da Ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi dell'art. 24 co. 3 lett. A) della L. 240/2010, per il profilo **S.S.D.: PHYS-06/A Fisica applicata (a beni culturali,**

ambientali biologia e medicina) attivato per le esigenze di studio e ricerca del Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche, così come da Mod. 1 (profilo espresso mediante indicazione di S.S.D.) allegato in calce al bando unitamente ai Modd. A, B e C che costituiscono parte integrante del presente bando.

Art. 2 – Attività da svolgere “contratto junior”

Il ricercatore con **contratto junior** svolge, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, almeno un corso di insegnamento annuale o equivalente per anno accademico. L'impegno del ricercatore a tempo determinato a tempo pieno è fissato in 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 complessive se in regime di tempo pieno e 200 ore complessive se in regime di tempo definito, dedicate all'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento - ai sensi dell'art. 6 L. 240/10. Nell'ambito delle attività di didattica il ricercatore a tempo determinato può svolgere sino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, secondo le modalità definite nel contratto di lavoro. Oltre alla didattica frontale svolta nei corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi a ciclo unico, per insegnamenti (o moduli di insegnamenti integrati) di base, caratterizzanti o affini nell'ambito del settore scientifico disciplinare ovvero concorsuale, rientrano tra le attività formative quantificabili ai fini delle disposizioni di cui al presente comma le attività di didattica frontale relative ad (OFA), ad insegnamenti a scelta dei corsi di studio, o svolte nei corsi di dottorato, master e scuole di specializzazione. Al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore, è possibile l'utilizzo di un apposito registro. Ai Ricercatori a tempo determinato si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sull'autocertificazione delle attività didattiche previste dal Regolamento (D.R. n. 597 del 15/10/2017). L'attività svolta dal ricercatore a tempo determinato è soggetta alla verifica positiva svolta, sotto forma di relazione scritta, del programma di ricerca e del progetto didattico. L'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L'attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre annualmente all'approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto. Tutto quanto sopra in armonia con il *“Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca”* (emanato con D.R. n. 597 del 15/02/2017).

L'impegno del ricercatore sarà a tempo pieno.

I ricercatori hanno l'obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte.

Il ricercatore è tenuto, dalla data di presa servizio, alla formazione obbligatoria proposta dal TLC (Teaching and Learning Center) di Ateneo al fine di promuovere, armonizzare e coordinare le attività rivolte alla ricerca sull'innovazione didattica in ambito universitario, alla formazione continua dei docenti, alla sperimentazione (condivisione e diffusione) delle più avanzate ricerche in campo educativo e delle buone pratiche già in uso, tenendo conto delle buone pratiche nazionali e internazionali. In tal senso sarà inserita apposita clausola all'interno del contratto degli assumendi ricercatori.

La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli [articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#).

L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno.

Quanto sopra in armonia con le disposizioni del Regolamento ex art. 6, commi 2,3,7 e 8 della L. n. 240/2010.

Secondo le rispettive norme di stato giuridico, i professori e ricercatori assolvono il proprio impegno svolgendo personalmente il carico didattico loro attribuito secondo la normativa vigente (*attività didattica integrativa e/o lezioni*), all'interno dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di

specializzazione e dei corsi che prevedono il rilascio dei master e dei dottorati di ricerca. Attività seminariali e di laboratorio e ogni forma di sperimentazione sul campo, svolte a complemento dei corsi sotto la responsabilità del docente sono valutate come parte dell'attività didattica.

I docenti devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per le attività di tutorato e per il ricevimento degli studenti, durante l'intero arco dell'anno accademico, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi. In particolare, fissano almeno un giorno di ricevimento la settimana, per una durata non inferiore a due ore, da tenersi nelle strutture dell'Ateneo.

Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti in modo da assicurare, secondo le modalità stabilite dai singoli Dipartimenti, l'impegno didattico dei singoli docenti in non meno di tre giorni distinti della settimana.

I ricercatori hanno l'obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte.

Il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive e a quelle previste dalla legge per compiti organizzativi interni e per la partecipazione agli organi collegiali e di governo di Ateneo, secondo il ruolo e il regime di impegno scelto, è certificato dal professore su apposito registro on line.

L'autocertificazione è eseguita su appositi registri on-line, a decorrere dall'implementazione del programma gestionale. Le modalità di compilazione dei registri, i modi di validazione e i termini previsti sono comunicati dal delegato Settore per il Coordinamento Didattica, Ricerca e Terza Missione con nota prot. n. 14830 del 02/03/2020. Si intendono, inoltre, richiamate le successive istruzioni in materia.

I registri sono consultabili dal Rettore, dal Direttore del Dipartimento di afferenza, dal Presidente della Scuola, ove istituita, e dal Presidente del Corso di studio, i quali sono tenuti a mettere in atto le opportune modalità di riscontro dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti, con particolare riguardo alla regolarità delle lezioni e all'osservanza del relativo orario, unitamente alla regolarità degli esami di profitto e di laurea e agli orari di ricevimento. A tale scopo, possono avvalersi di appositi incaricati o di commissioni di loro nomina.

La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

L'esercizio di attività libero-professionale è compatibile con il regime di tempo definito.

Quanto sopra in armonia con le disposizioni del Regolamento ex art. 6, commi 2,3,7 e 8 della L. n. 240/2010.

Art. 3 – Requisiti di ammissione

La selezione è riservata a candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di:

- **Dottorato di ricerca** o titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del **diploma di specializzazione medica**.

Il suddetto titolo deve essere posseduto alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.

I vincitori di concorso che non siano già in possesso di un provvedimento di equipollenza o di una dichiarazione di equivalenza del titolo di studio straniero, hanno l'onere, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, di presentare istanza di riconoscimento al Ministero dell'Università e della Ricerca o al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ulteriori informazioni sono rinvenibili sul sito del Ministro per la Pubblica Amministrazione al seguente link: <https://www.funzionepubblica.gov.it/it/il-dipartimento/documentazione/moduli-equivalenza-titoli-distudio/>

Il candidato già in possesso del provvedimento di riconoscimento del titolo estero (equipollenza/equivalenza) dovrà allegare il documento direttamente in sede di presentazione della

domanda. In alternativa, il candidato potrà autocertificarne il possesso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR445/2000, fermo restando il diritto dell'Amministrazione di procedere a controlli – anche a campione – circa la veridicità di quanto dichiarato.

In caso di specializzazione medica conseguita all'estero, è richiesta la dichiarazione con l'indicazione degli estremi del decreto di riconoscimento con il titolo dell'ordinamento universitario italiano rilasciato ai sensi del D.P.R. 162 del 10.03.1982. Nelle more del rilascio da parte degli organi preposti del decreto di riconoscimento, il candidato è tenuto ad indicare gli estremi della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di richiesta della stessa (per la procedura di rilascio, consultare la pagina <http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/>). In tal caso il candidato è ammesso con riserva alla selezione e, se dichiarato vincitore all'esito del concorso, entro e non oltre gg. 30 naturali e consecutivi dalla data di comunicazione del Decreto di approvazione degli atti da parte dell'Ateneo dovrà inviare il Decreto di riconoscimento. Il mancato invio nel termine indicato comporterà l'esclusione dalla procedura in via automatica. Quanto sopra al fine di consentire la tempestiva chiamata da parte del Dipartimento nei termini previsti dal vigente Regolamento.

In ogni caso i candidati sono ammessi con riserva alla selezione, nel caso in cui fosse necessario un supplemento di istruttoria, i candidati sono tenuti a regolarizzare la propria istanza entro i termini perentoriamente assegnati, pena l'esclusione. Fino alla stipula del contratto di lavoro, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione della stessa per mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti.

Non possono partecipare alla selezione:

- i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, nell'ambito del sistema universitario nazionale, ancorché cessati dal servizio per quiescenza;
- coloro che siano stati titolari di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 (VERSIONE PREVIGENTE) della Legge 240/2010 presso l'Università di Chieti-Pescara o presso altri Atenei italiani statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati, oppure dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- coloro che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado (compreso) con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

L' Ateneo garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Il numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare è specificato nel Mod. 1. In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, **esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito**.

Quanto sopra in applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità del procedimento.

I suddetti titoli e requisiti prescritti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.

NOTA BENE:

In applicazione della Sentenza TAR PESCARA n. 252/2021 richiamata nelle premesse: si ribadisce che i titoli e requisiti di ammissione devono essere mantenuti e verificati non solo al momento della domanda, ma per tutto il corso della procedura. Il venir meno deve determinare l'esclusione in qualsiasi momento fino al termine della stessa. **È onere esclusivo del candidato comunicare ogni variazione circa il possesso del requisito, ivi compresa l'eventuale perdita ancorché in costanza di procedura.**

Il contratto non può in ogni caso essere attribuito a coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora vincitori della selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e del relativo CCNL.

Art. 4- Domande di ammissione - Termini e modalità -

In applicazione delle vigenti disposizioni in materia di digitalizzazione della documentazione amministrativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 24 comma 2 lettera a) della L. 240/10, al fine di consentire adeguatamente lo svolgimento della presente procedura di valutazione in modalità telematica, la domanda di partecipazione alla presente procedura, completa del curriculum dei titoli e delle pubblicazioni, dovrà essere redatta e formulata esclusivamente tramite la procedura informatizzata disponibile all'indirizzo web: <https://reclutamentodocenti.unich.it>.

Puntuali istruzioni per la compilazione della domanda saranno disponibili al medesimo indirizzo.

La procedura telematica consente al candidato di creare un proprio account (dotato di username e password personali) mediante l'inserimento e la registrazione dei propri dati anagrafici, previa accettazione delle clausole previste in materia di trattamento dei dati personali.

In applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 82 del 07.03.2005 “codice dell'amministrazione digitale”, ed in particolare degli artt. 64 e 65, il candidato avrà l'accesso mediante SPID.

Per poter presentare la domanda, successivamente alla registrazione, il candidato dovrà procedere alla compilazione delle seguenti sezioni disponibili all'interno della propria area riservata:

- **“requisiti di ammissione”**: all'interno di questa sezione vanno obbligatoriamente riportati gli estremi dei titoli richiesti per la partecipazione alla selezione (**descrizione del titolo**: la tipologia, la data di conseguimento, l'ente che ha provveduto al rilascio, l'eventuale votazione conseguita);
- **“informazioni sul candidato”**: all'interno di questa sezione vanno riportati gli ulteriori dati anagrafici del partecipante, utili al fine della automatica compilazione della domanda, nonché attestazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, ovvero i procedimenti o processi penali pendenti. Talune informazioni saranno automaticamente compilate a seguito d'accesso mediante identità digitale;
- **“curriculum vitae”** all'interno di questa sezione deve essere fatto **l'inserimento informatico (caricamento/uploading)** della scansione in formato PDF del curriculum dettagliato di tutte le attività svolte e della produzione scientifica. Nel curriculum devono essere inserite le informazioni riguardanti i periodi di congedo per maternità, altri periodi di documentata assenza dal servizio previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di salute. Il curriculum dovrà essere datato e firmato nell'ultima pagina e scansionato in modo da generare un file PDF.

NOTA BENE:

Relativamente alle attività didattiche svolte, i Candidati avranno cura di indicare gli Enti nazionali o stranieri (es. Istituzioni Universitarie pubbliche o private, Enti pubblici di ricerca e Sperimentazione) presso i quali sono state erogate, specificando: l'anno accademico e/o l'anno solare; la denominazione dell'insegnamento o modulo ed il n. di ore (con l'eventuale precisazione del n. di CFU corrispondenti). La dichiarazione sarà resa nelle forme della certificazione di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

- **“curriculum vitae legittimamente corrotto per oscurare i dati del candidato”** all'interno di questa sezione deve essere fatto **l'inserimento informatico (caricamento/uploading)** della scansione in formato PDF del curriculum di cui al punto precedente, con gli opportuni oscuramenti a tutela dei dati personali del candidato. Il curriculum dovrà essere datato nell'ultima pagina e scansionato in modo da generare un file PDF. Non sarà necessaria la firma in quanto sarà verificabile la conformità al curriculum integrale

Si fa presente che il curriculum come “oscurato” dal candidato sarà oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza della valutazione.

TENUTO CONTO DEI CRITERI ED ELEMENTI CHE SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL PRESENTE BANDO, IL CANDIDATO È INVITATO A PREDISPORRE IL PROPRIO CURRICULUM IN MANIERA RISPONDENTE AGLI STESSI, AL FINE DI FACILITARE L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE.

Si rammenta che costituisce principio generale in materia concorsuale il fatto che i titoli di cui si chiede la valutazione debbano essere indicati dall'aspirante nella domanda, pertanto, costituisce onere di diligenza minimo a lui richiesto di descrivere i titoli posseduti con un grado di dettaglio tale da consentirne la valutazione. Si precisa che è onere di ciascun candidato attendere alla completa, tempestiva e puntuale produzione dei propri titoli anche mediante inserimento nel curriculum vitae.

SARÀ VALUTATO IL CURRICULUM CHE SIA STATO INSERITO MEDIANTE UPLOAD OBBLIGATORIO NELLA PIATTAFORMA ON LINE USATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA. IL CANDIDATO A PROPRIA DISCREZIONE POTRÀ ALLEGARE LO STESSO IN SEDE DI PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA.

- **produzione scientifica complessiva:** all'interno di questa sezione il candidato, precisato se il settore concorsuale di riferimento rientra nell'elenco dei settori bibliometrici o non bibliometrici (riferimento: Allegati C e D del D.M. 7/6/2016, n. 120, e artt. 1 e 2 del D.M. 589/2018) dovrà indicare:

→ **PER I SETTORI CONCURSUALI BIBLIOMETRICI:**

- **Consistenza della produzione scientifica complessiva**, con indicazione del numero totale delle pubblicazioni, nonché del periodo in cui la produzione è stata posta in essere (es. dal 1999 al 2019);
- **Intensità della produzione scientifica complessiva**, con indicazione della media delle pubblicazioni per anno riferita al periodo su indicato;
- **Continuità della produzione scientifica complessiva**, con indicazione del numero di anni continuativi della produzione scientifica riferita al periodo su indicato.

→ **PER I SETTORI CONCURSUALI NON BIBLIOMETRICI:**

- **Consistenza della produzione scientifica complessiva**, con indicazione sia del numero totale di libri che del numero totale delle pubblicazioni diverse dai libri (i capitoli di libro, ad esempio, devono intendersi come pubblicazioni e non come libro), nonché del periodo in cui la produzione è stata posta in essere (es. *dal 1999 al 2019*);
- **Intensità della produzione scientifica complessiva**, con indicazione della media dei libri per anno e della media delle pubblicazioni diverse dai libri per anno, relativamente al periodo su indicato;
- **Continuità della produzione scientifica complessiva**, con indicazione del numero di anni continuativi di tutta la produzione scientifica, relativamente al periodo su indicato.

L'elenco dei libri e delle pubblicazioni di cui alla presente dichiarazione dovrà essere allegato come file formato pdf. Al termine dell'elenco su indicato, il candidato avrà cura di indicare i periodi di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Il sistema genererà in via automatica un elenco delle pubblicazioni presentate numerato progressivamente secondo l'ordine di caricamento scelto dal candidato, con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse. Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda.

Si invita il candidato a porre particolare attenzione all'ordine di caricamento delle pubblicazioni, poiché, in caso di superamento del numero massimo di pubblicazioni da poter presentare, la Commissione valuterà le stesse secondo l'ordine progressivo dato dal candidato in fase di inserimento sulla piattaforma, esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito e non considerando quindi le pubblicazioni posizionate in eccedenza rispetto al limite massimo di cui al Mod. 1.

Stante la possibilità, seppur minima, che possa verificarsi, in ragione delle attività che il candidato compie in piattaforma, un disallineamento tra la numerazione dei files contenuta nell'elenco delle pubblicazioni e lo zip contenente le stesse, il candidato è consapevole che la Commissione, in sede di valutazione, terrà conto dell'ordine delle pubblicazioni così come contenuto nell' "elenco delle pubblicazioni" e non della numerazione dei files come acquisita in piattaforma.

- **“altri titoli conseguiti e brevetti”** all'interno di questa sezione vanno indicati i titoli conseguiti indicando in modo analitico la tipologia, la data di conseguimento, l'ente che ha provveduto al rilascio, l'eventuale votazione conseguita. Nella sezione devono essere indicati anche i **brevetti** conseguiti indicando in modo analitico titolo, numero, rilevanza, autori e anno. Subito dopo la compilazione può essere **completato l'inserimento informatico (caricamento/uploading)** della scansione in formato PDF del titolo descritto.

Il sistema genererà in via automatica un elenco dei titoli presentati, con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi. Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda.

SARANNO VALUTATI I TITOLI ed I BREVETTI CHE SIANO STATI DESCRITTI/SCANSIONATI NEL SISTEMA CON LA MODALITA' SU INDICATA SE NON GIA' INSERITI NEL CURRICULUM. NON SONO CONSENTITE ALTRE FORME DI TRASMISSIONE CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE ED UTILI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA.

L'INSERIMENTO DEI TITOLI E BREVETTI NEL CURRICULUM RESO NELLE FORME DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DISPENSA IL CANDIDATO DAL COMPILARE LA SEZIONE RELATIVA AI TITOLI.

Si precisa che la valutazione della Commissione avrà ad oggetto, come da disposizioni vigenti, il curriculum, mentre i titoli presentati saranno considerati solo qualora, a completamento del curriculum vitae, evidenzino uno o più degli aspetti che la stessa è chiamata a valutare in ragione del presente bando. Pertanto, i titoli potranno essere descritti direttamente nel curriculum, non compilando, quindi, la sezione titoli.

→ Si precisa che, in ogni caso, la Commissione è tenuta ad esaminare la candidatura presentata mediante l'esame dell'intera documentazione rimessa dal candidato.

- “**pubblicazioni**” all'interno di questa sezione vanno indicati gli estremi di ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati con precisazione circa la tipologia: **LIBRO** (con indicazione di titolo, autori, anno, editore, luogo della pubblicazione, numero di pagine totali, ISBN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI) **CAPITOLO DI LIBRO o CONTRIBUTO IN VOLUME** (con indicazione di titolo libro, titolo capitolo, curatore, autori, anno, editore, luogo della pubblicazione, pagina inizio e pagina fine, ISBN, o ISMN contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI), **ARTICOLO SU RIVISTE SCIENTIFICHE** (con indicazione di titolo della rivista e titolo dell'articolo, volume, fascicolo, anno, autori, pagina inizio e pagina fine, ISSN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI), **ALTRO**.

Il candidato dovrà indicare, per ciascuna pubblicazione presentata, quanto segue:

→ **per i settori concorsuali bibliometrici**¹: anno di pubblicazione, Impact Factor (IF) riferito all'anno della pubblicazione o, se non disponibile, il riferimento andrà fatto al primo anno successivo con relativa precisazione, (qualora l'impact factor si riferisca ad anno diverso rispetto a quanto in precedenza indicato il dato dovrà essere inserito nella sezione “altre informazioni” selezionando la specifica voce) numero di citazioni ottenute dalla pubblicazione sino alla data di scadenza del termine di-presentazione della domanda, anni decorsi dalla pubblicazione sino alla data di scadenza del termine di-presentazione della domanda, media delle citazioni per anno.

Il candidato dovrà altresì indicare la banca dati in cui sono riscontrabili i predetti dati (Scopus, WoS).

→ **per i settori concorsuali non bibliometrici**²:

- a) se rientra nell'elenco delle riviste di carattere scientifico;
- b) se rientra nell'elenco delle riviste scientifiche definite “di classe A”;

¹ Riferimento alle definizioni di cui all'art. 1 del D.M. 120/2016 e all'art. 2 del D.M. 589/2018.

² Riferimento All. D del D.M. 120/2016 punti 4 e 5 che si riportano:

-punto 4: “Per ciascun settore concorsuale di cui al comma 1, l'ANVUR, anche avvalendosi di esperti e revisori anonimi, determina e aggiorna regolarmente, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale:

- a) l'elenco di tutte le riviste di carattere scientifico dotate di ISSN;
- b) il sottoinsieme delle riviste di carattere scientifico definite “di classe A”, ovvero riviste dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche-dati nazionali e internazionali”.

-punto 5: “Ai fini della classificazione delle riviste in classe A, nell'ambito di quelle che adottano la revisione tra pari, l'ANVUR verifica, rispetto alle caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei seguenti criteri:

- a) qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR (Valutazione della qualità della ricerca) dai contributi pubblicati nella rivista;
- b) significativo impatto della produzione scientifica, laddove appropriato”.

Subito dopo la compilazione deve essere fatto **l'inserimento informatico (caricamento/uploading)** della scansione in formato PDF della pubblicazione.

SARANNO VALUTATE ESCLUSIVAMENTE LE PUBBLICAZIONI CHE SIANO STATE CARICATE NEL SISTEMA CON LA MODALITA' SU INDICATA. NON SONO CONSENTITE ALTRE FORME DI TRASMISSIONE CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE ED UTILI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA IN RAGIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE ANCHE CON MODALITA' TELEMATICA CUI SARA' TENUTA LA COMMISSIONE.

Il sistema genererà in via automatica un elenco delle pubblicazioni presentate numerato progressivamente secondo l'ordine di caricamento scelto dal candidato, con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse. Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda.

Si invita il candidato a porre particolare attenzione all'ordine di caricamento delle pubblicazioni, poiché, in caso di superamento del numero massimo di pubblicazioni da poter presentare, la Commissione valuterà le stesse secondo l'ordine progressivo dato dal candidato in fase di inserimento sulla piattaforma, esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito e non considerando quindi le pubblicazioni posizionate in eccedenza rispetto al limite massimo di cui al Mod. 1.

→ Il candidato può presentare un numero inferiore di pubblicazioni rispetto al limite massimo, tuttavia, il punteggio sarà comunque rapportato al numero massimo presentabile come indicato nel mod. 1.

Si invita il candidato a verificare il corretto inserimento dei file ed anche la dimensione degli stessi. Si precisa che se il file caricato è di dimensione pari a "0" lo stesso sarà come tale fruibile dalla Commissione che quindi non riuscirà a valutarne il contenuto, ma sarà in ogni caso considerato come facente parte dell'elenco delle pubblicazioni valutabili.

La domanda di partecipazione sarà automaticamente redatta previa corretta e completa compilazione di tutte le sezioni sopra indicate. Il termine ultimo per la "chiusura" della domanda è fissato per le ore **23:59** del trentesimo giorno a decorre da quello successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami -della Repubblica Italiana.

Al termine della compilazione della domanda il candidato deve procedere alla chiusura della stessa cliccando sull'apposito pulsante di CHIUSURA DELLA DOMANDA provvedendo alla successiva stampa ed inoltro per il perfezionamento. In tal senso farà fede la data e l'ora della "chiusura" così come registrati dal sistema, fatto salvo il successivo perfezionamento della domanda.

Entro il termine di scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio della domanda anche non completamente compilata

Alla chiusura la domanda dovrà essere perfezionata con le modalità di seguito indicate.

Al sistema dovranno essere obbligatoriamente forniti:

- gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità che obbligatoriamente dovrà essere allegato alla domanda, pena esclusione;

All'atto della "chiusura" della domanda il sistema procederà con la relativa acquisizione e, in particolare:

- mostrerà il codice identificativo univoco associato alla domanda stessa;
- registrerà sul sistema la data e l'ora della "chiusura" della domanda;
- consentirà all'utente di stampare la domanda affinché possa essere inoltrata debitamente datata e firmata all'Amministrazione per il perfezionamento della stessa.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere perfezionata con la stampa, la sottoscrizione e la successiva consegna all'Università, entro le ore 23:59 del trentesimo

giorno a decorrere da quello successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami - della Repubblica Italiana.

Il candidato potrà scegliere tra una delle seguenti modalità di consegna della domanda in originale, con i relativi allegati e della copia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritti:

- consegnata a mano a questo Ateneo (al Servizio Protocollo – Segreteria Direzione Generale ubicato presso il Rettorato, via dei Vestini n. 31 – 66100 CHIETI) - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 16.00 (fatti salvi i giorni di chiusura di Ateneo)
- inviata al Rettore di questo Ateneo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, via dei Vestini n. 31 – 66100 CHIETI-, entro il predetto termine perentorio. Ai fini dell'accertamento di tale termine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
- **Potrà inoltre essere utilizzata la seguente modalità:** inoltre a mezzo posta elettronica certificata (PEC), di tutta la documentazione (la domanda di partecipazione e i relativi allegati) firmata digitalmente - ai sensi D.Lgs. 07/03/2005, n. 82³- dal proprio indirizzo di PEC personale ed accreditata del candidato, **ad esempio formata da nome.cognome del candidato ovvero rilasciata da ordini professionali**, all'indirizzo ateneo@pec.unich.it (citare nell'oggetto della PEC *“domanda procedura di valutazione –.....”* e indicare il Settore Scientifico Disciplinare). Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68. **In caso di trasmissione tramite PEC farà fede la data e l'ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale ivi contenuto, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 - art. 41 e del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - art. 20.**

3

Art. 1, lettera s): *“... firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici...”;*

Art. 21 del comma 2 che così recita: *“... Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'[articolo 20](#), comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista [dall'articolo 2702 del codice civile](#). L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria ...”;*

D.P.C.M. 06/11/2015, n. 4/2015 'Disciplina della firma digitale dei documenti classificati. (Decreto n. 4/2015)'

Art. 7. Firma digitale

1. La firma digitale garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento.
2. La firma digitale dei documenti informatici di cui all'art. 2 deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
3. Per la generazione della firma digitale di documenti informatici di cui all'art. 2, deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e della CA e gli eventuali limiti d'uso.
5. Le modalità di apposizione della firma digitale ai documenti informatici di cui all'art. 2 sono definite nel Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33.

Nel caso di spedizione all'indirizzo PEC di Ateneo, la documentazione dovrà essere accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente convenzionale.

In mancanza di firma digitale il candidato, dopo aver compilato la domanda con i relativi allegati, deve provvedere a stamparli, sottoscriverli in modo autografo e, successivamente, scansionarli ed inviarli via PEC in formato "pdf" non modificabile. Tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere trasmessi in copia sottoscritta ed acquisiti mediante scanner nel formato predetto.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili. Non si terrà conto delle domande consegnate o spedite o inoltrate successivamente al termine stabilito dal presente articolo.

Non verranno prese in considerazione le domande non sottoscritte a norma di legge qualora non sia individuabile il mittente, o prive dei dati anagrafici del candidato.

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf.

Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la selezione a cui si intende partecipare, precisando il Dipartimento, il ruolo, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare.

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, complessivamente, abbiano una dimensione pari o superiore a 50 MB.

Nel caso in cui gli allegati da presentare superino tale capacità, il candidato dovrà effettuare più invii di mail. Dovrà trasmettere con una prima e-mail la domanda e precisare che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con una o più successive e-mail, da inviare comunque entro il termine ultimo per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC. Nell'oggetto delle mail di integrazione dovrà essere indicato: "integrazione alla domanda, Dipartimento, il ruolo, il settore concorsuale e il settore scientifico- disciplinare."

Non si terrà conto delle domande consegnate o spedite o inoltrate successivamente al termine stabilito dal presente articolo. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. Non verranno prese in considerazione le domande non sottoscritte a norma di legge, o prive dei dati anagrafici del candidato.

La compilazione del form on-line non vale in alcun modo a sanare l'eventuale mancanza o ritardato invio della domanda che deve essere comunque presentata con le modalità ed entro il termine stabilito nel presente articolo.

AVVERTENZA: SI RAPPRESENTA CHE QUALORA IL CANDIDATO NON UTILIZZI UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, L'AMMINISTRAZIONE NON RISPONDE DELLA MANCATA RICEZIONE DELLA DOMANDA.

Le pubblicazioni, i documenti e i titoli curriculari ritenuti utili ai fini della valutazione, vanno presentati esclusivamente con le modalità su indicate entro e non oltre lo stesso termine perentorio per la presentazione della domanda.

Il caricamento (upload) della documentazione potrà essere effettuato fino alle ore 23:59 della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande con l'avvertenza che si

consiglia vivamente di evitare l'inoltro a ridosso della scadenza al fine di evitare che una massiva fruizione possa comportare problemi di natura tecnica.

In linea con la disciplina vigente in materia di dematerializzazione dei documenti e per evitare l'aggravio della procedura con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica, il candidato presenta le pubblicazioni, e la documentazione, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto.

Non saranno presi in considerazione i documenti, e le pubblicazioni spediti dopo il termine di cui al precedente comma, come non saranno presi in considerazione le pubblicazioni ed i titoli curriculari inoltrati telematicamente nel caso in cui non sia stata fatta pervenire la domanda con le modalità su indicate entro il termine perentorio fissato.

Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale deve avvenire nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

Ai cittadini non appartenenti ai paesi dell'Unione Europea si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del citato D.P.R. 445 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del suddetto D.P.R. in materia di sanzioni penali.

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, in armonia con le disposizioni relative alle linee guida VQR, in particolare per pubblicazioni possono essere intese:

- a) articoli su riviste, limitatamente a quelle dotate di ISSN;
- b) contributi in volumi, limitatamente a quelli dotati di ISBN o ISMN (Per contributo in volume deve intendersi: capitolo o saggio in libro, prefazione, postfazione, voce in dizionario o enciclopedia, contributo in atti di convegno);
- c) libri e loro capitoli, inclusi atti di congressi, limitatamente a quelli dotati di ISBN o ISMN, nonché edizioni critiche e commenti scientifici. (Per quanto riguarda i libri, vanno considerati quelli quali monografia o tratto scientifico, concordanza, edizione critica di testi/di scavo, pubblicazione di fonti inedite, commento scientifico, traduzione di libro);
- d) brevetti depositati;
- e) composizioni, disegni, design, performance, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d'arte e loro progetti, banche dati e software, carte tematiche esclusivamente se corredati da pubblicazioni, atte a consentirne adeguata valutazione.

Per le pubblicazioni editate all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni editate in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto

1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con DPR. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita al lavoro stesso, oppure i cittadini italiani e i cittadini appartenenti alla Comunità Europea possono produrre l'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.

I titoli e le pubblicazioni debbono essere prodotti nella lingua originale. La Commissione ha facoltà di richiedere una traduzione in lingua italiana o inglese. L'Amministrazione, inoltre, si riserva di poter richiedere al candidato, in un qualunque momento, una traduzione ufficiale, che dovrà essere redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Nell'ipotesi in cui il candidato non faccia pervenire, entro il termine fissato, la traduzione richiesta, la Commissione, nell'impossibilità di valutare le pubblicazioni edite in una lingua alla stessa non nota, procederà alla valutazione delle sole opere comprensibili.

Art. 5 – Contenuto delle domande

Nella domanda dovrà essere indicato (come da Mod. A):

- cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
- codice fiscale (cittadini italiani o non italiani in possesso di codice fiscale rilasciato dalla competente autorità italiana);
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza, l'indirizzo e-mail ed il domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura. Inoltre, dovrà essere indicato un recapito telefonico. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata alla Divisione 13–(Personale Docente - Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatori) di questo Ateneo;
- la cittadinanza posseduta;
- la selezione a cui si intende partecipare precisando il Dipartimento, la tipologia (Ricercatore di tipo a), il GSD e SSD;
- il proprio indirizzo mail per eventuale contatto per l'espletamento del colloquio che poi si svolgerà su teams per esigenze legate al trattamento dei dati.
- di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti obbligatori (*barrare la casella corrispondente*):
 - Dottorato di ricerca o titolo equivalente/ equipollente conseguito in Italia o all'estero.
 - Diploma di scuola di specializzazione medica/decreto di riconoscimento per i settori interessati.
- *se cittadino italiano*: la dichiarazione dell'iscrizione nelle liste elettorali con l'indicazione del comune ovvero dei motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; *se cittadino non italiano*: la dichiarazione di essere in godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
- *solo per i cittadini italiani*: posizione nei confronti del servizio militare;
- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

- di non essere già assunto a tempo indeterminato come professore universitario di 1^a e 2^a fascia o come ricercatore, ancorché cessato dal servizio;
- di non essere stato titolare di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 (VERSIONE PREVIGENTE) presso l'Università di Chieti-Pescara o presso altri Atenei italiani statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi;
- *solo per i cittadini stranieri*: di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sentenza di patteggiamento) e gli eventuali procedimenti penali in corso di cui abbia conoscenza o pendenti a suo carico con indicazione dell'autorità e delle disposizioni che si presumono violate;
- di non avere un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo;
- di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici mediante pubblicazione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, sul sito di Ateneo;
- di essere consapevole che la Commissione, a seguito di valutazione preliminare, ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a 6 unità, e che i candidati saranno tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6;
- di essere consapevole che tutti coloro che hanno presentato domanda e che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione si intendono convocati per sostenere il colloquio orale nella data, luogo ed orario che la Commissione avrà cura di indicare nel verbale di predeterminazione dei criteri che sarà oggetto di pubblicazione. Detta pubblicazione avverrà almeno 15 gg prima della data indicata per il colloquio ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. Alla stessa non faranno seguito ulteriori convocazioni, sia nel caso in cui il numero dei candidati sia inferiore a 6, sia nel caso in cui sia superiore a 6.
- di essere consapevole che l'esclusione a seguito della valutazione preliminare –anche nel caso in cui i candidati siano superiore a 6 – sarà resa nota mediante la pubblicazione del relativo verbale. I candidati ritenuti non ammissibili dalla Commissione non dovranno presentarsi nella data, luogo ed orario indicati;
- di essere consapevole che è onere del candidato controllare periodicamente la sezione del sito <https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/reclutamento/ricercatori> nella quale è pubblicato il bando di concorso e nella quale saranno pubblicati anche tutti gli atti successivi compreso il numero delle domande presentate per la partecipazione alla procedura. Qualora la data indicata dalla Commissione per l'espletamento del colloquio abbia a subire delle modifiche la nuova data sarà pubblicata nella sezione indicata <https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/reclutamento/ricercatori> mediante avviso, non faranno seguito comunque ulteriori comunicazioni ai candidati. Detta pubblicazione avverrà almeno 15 gg prima della data indicata per il colloquio. essere consapevole che a seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi, nonché alla produzione scientifica complessiva;

- di essere consapevole che l'elenco dei candidati ammessi alla discussione, unitamente ai motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare, saranno resi noti tempestivamente rispetto alla convocazione indicata;
- di essere consapevole che è previsto, contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per candidati stranieri;
- di essere consapevole che i punteggi complessivi attribuiti ai titoli, alle pubblicazioni e alla produzione scientifica complessiva dei candidati ammessi alla discussione e il giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per candidati stranieri saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, inseriti nel sito di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
- di essere consapevole che all'esito della selezione la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa il vincitore ovvero dichiara l'assenza di vincitori. Tanto anche con riferimento all'eventuale introduzione di un punteggio minimo di idoneità per l'utile collocazione in graduatoria del candidato;
- di essere consapevole che l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara tratterà i dati contenuti nella domanda ai fini della gestione della procedura concorsuale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016, avendo preso visione dell'Allegato C che costituisce parte integrante del bando.

Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato, **in tale senso è obbligatorio allegare alla domanda copia del documento di riconoscimento**. Si intende correttamente allegato anche la copia che sia stata scansionata e della quale sia stato fatto l'upload nella piattaforma.

L'amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo anzidetto emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il colloquio.

Ogni candidato può eleggere nella domanda un domicilio speciale ai fini delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione Universitaria. Il candidato deve, altresì, indicare nella domanda i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail.

Ogni variazione di quanto indicato nella domanda dovrà essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC ateneo@pec.unich.it o inviata con Raccomandata A.R. o consegnata a mano (rif. disposizioni di cui all'art. 4) **accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità**.

L'Amministrazione Universitaria non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né nel caso che i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Art. 6 - Allegati alla domanda

La domanda **DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE CON LA MODALITA' TELEMATICA** dovrà essere corredata da:

- **fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità** da inserire obbligatoriamente mediante up load sulla piattaforma on line usata per la presentazione della candidatura ;
- curriculum da inserire obbligatoriamente mediante up load sulla piattaforma on line usata per la presentazione della candidatura (potrà, a discrezione del candidato, anche essere allegato in sede di perfezionamento della domanda);
- nonché la versione del curriculum legittimamente corretta dal candidato per oscurare i propri dati che sarà oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza della valutazione.
- elenco contenente l'indicazione dei titoli e dei brevetti presentati se non già inseriti nel curriculum, con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi; lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco contenente l'indicazione numerata delle pubblicazioni presentate, secondo l'ordine progressivo di caricamento con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco relativo alla sezione "produzione scientifica complessiva" lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda)
- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 attestante quanto indicato nei punti sopra elencati (Mod. B).
- elenco di tutti i documenti allegati alla domanda debitamente datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);

per i titoli conseguiti all'estero, i vincitori di concorso che non siano già in possesso di un provvedimento di equipollenza o di una dichiarazione di equivalenza del titolo di studio straniero, hanno l'onere, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, di presentare istanza di riconoscimento al Ministero dell'Università e della Ricerca o al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ulteriori informazioni sono rinvenibili sul sito del Ministro per la Pubblica Amministrazione come da indicazioni di cui all'art. 3 del bando e reperibili al seguente link: <https://www.funziionepubblica.gov.it/it/il-dipartimento/documentazione/moduli-equivalenza-titoli-distudio/>.

La documentazione comprovante il possesso dei titoli e, in caso di titoli conseguiti all'estero, la equipollenza degli stessi ovvero la richiesta di equipollenza, deve essere presentata secondo le seguenti modalità:

- cittadini dell'Unione Europea: devono dimostrare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (Mod. B);
- cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno: possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale, secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante;

- i cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino, debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

In tali ultimi casi la documentazione (titoli in originale, copia autenticata ovvero copia dichiarata conforme all'originale) dovrà essere obbligatoriamente inoltrata insieme alla domanda e agli allegati.

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Si precisa che il numero delle domande pervenute è pubblicato sul sito nell'apposita sezione riservata raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/reclutamento/ricercatori>.

Art. 7 - Rinuncia del candidato alla procedura

L'eventuale rinuncia a partecipare alla procedura, firmata e datata, dovrà essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC (ateneo@pec.unich.it) o inviata con Raccomandata A.R. o consegnata a mano. (Rif. disposizioni di cui all'art. 4) **accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità.**

La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione della commissione giudicatrice successiva alla data del ricevimento.

Art. 8 - Costituzione della Commissione giudicatrice

Della Commissione fanno parte di norma tre professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione individuati, dopo la scadenza del bando, dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto. Almeno due dei membri devono essere professori non appartenenti all'Università "G. d'Annunzio" di Chieti e Pescara.

Ciascuna Commissione deve essere composta secondo una delle seguenti modalità:

- ☐ 1 componente interno all'Ateneo + 2 componenti esterni
- ☐ 1 componente intraneo (non obbligatoriamente sorteggiabile) + 2 componenti esterni;
- ☐ 3 componenti esterni

Resta fermo che la Commissione può essere integrata da uno o più membri esperti nei casi di contratti da attivare con finanziamenti esterni.

Quanto sopra dovrà essere integrato con le attuali disposizioni ANVUR – come richiamate dall'art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010- in particolare il riferimento è alla delibera ANVUR n. 132 del 12/09/2016. In particolare, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, in tal senso sarà operata la relativa verifica.

La nomina della Commissione è disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo.

Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università del decreto di nomina della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei Commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non saranno ammesse istanze di riconsiderazione dei Commissari.

La Commissione sceglie al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, al fine di consentire la conclusione dei lavori entro il prescritto termine di quattro mesi decorrenti dalla data di nomina con decreto rettorale, quanto sopra anche in applicazione del D.R. Rep. n. 953/2022 prot. 43861 del 16/06/2022 con cui è stato emanato il "Regolamento per lo svolgimento telematico delle sedute collegiali nelle procedure concorsuali e selettive di reclutamento del personale".

La partecipazione ai lavori della commissione costituisce obbligo d'ufficio dei componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. Le cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

Art. 9 – Adempimenti della Commissione giudicatrice

La Commissione, al fine di operare la valutazione comparativa dei candidati, in ragione degli elementi che sono oggetto di valutazione nella fase preliminare, predetermina, altresì, i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione e alla produzione scientifica complessiva degli stessi, nell'ambito dei range di seguito indicati:

- ✓ titoli e curriculum: punteggio min 10 max 40
- ✓ produzione scientifica complessiva: punteggio min 0 max 15
- ✓ pubblicazioni scientifiche presentate: punteggio min 45 max 75
- ✓ attività clinico-assistenziale ovvero attività professionale in settore non medico entrambe svolte in ambito pubblico (da intendersi svolte nell'ambito della P.A. in senso lato): min 0 max 15
(per un totale di 100).

La determinazione del punteggio di valutazione nel range indicato deve essere precisata dalla Commissione in sede di individuazione dei criteri, fatta eccezione per il caso in cui la ponderazione delle percentuali nell'ambito dei range indicati sia stata stabilita dal Dipartimento in sede di richiesta di attivazione della procedura. In tale ultima ipotesi, si fa riferimento a quanto riportato nel Modello 1 allegato al Bando ovvero ai pesi degli elementi oggetto di valutazione sempre nei limiti delle percentuali sopra indicate.

La Commissione giudicatrice nella prima seduta, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra loro, attenendosi alle disposizioni di cui al D.M. 243/2011 "*criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'art. 24 della l. 240/2010*", determina in via generale gli elementi sui quali esprimerà una **motivata valutazione preliminare relativamente ai titoli, curriculum, pubblicazioni, produzione scientifica complessiva dei candidati mediante l'espressione di un motivato giudizio analitico.**

Considerando che il totale deve risultare sempre uguale a 100 la formula per individuare il punteggio finale da attribuire alle valutazioni è di seguito indicata:

$$\frac{\text{punteggio scelto}}{\text{voto max}} = \frac{\text{voto rapp } (x)}{\text{voto}}$$
$$(x) = \frac{\text{voto} * \text{punteggio scelto}}{\text{voto max}}$$

CALCOLO VOTO RAPPORTATO es: PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA

PUNTEGGIO SCELTO: definita dalla Commissione/Dipartimento → es punteggio massimo 15

VOTO MAX: voto massimo possibile nella “valutazione produzione scientifica complessiva”: *Es:[6 (voto max per criterio) * 3 (numero criteri)] = 18*

VOTO: somma dei voti attribuiti alla “valutazione produzione scientifica complessiva” complessiva del singolo candidato es (criterio a: 6 + criterio b: 4 + etc ... = 14) es. 14

$$(x) = \frac{14 * 15}{18}; (x) = 11,67$$

Inoltre predetermina i criteri di massima per la valutazione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri.

Nella prima seduta, inoltre, la Commissione:

- individua la tipologia di pubblicazioni che saranno oggetto di valutazione;
- stabilisce la ponderazione di ciascun criterio e parametro da prendere in considerazione;
- ha facoltà di individuare eventuali ulteriori criteri e parametri più selettivi rispetto a quelli indicati nel bando;
- ha facoltà di introdurre un punteggio minimo di idoneità per l'utile collocazione in graduatoria del candidato, ove non abbia già a ciò adempiuto il Dipartimento in sede di richiesta di attivazione del posto.

stabilisce la data e l'ora previsti per la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica tramite piattaforma teams nonché l'accertamento della conoscenza della lingua straniera e/o della lingua italiana per i candidati stranieri. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto alla stessa non faranno seguito ulteriori convocazioni. **Qualora la data indicata dalla Commissione per l'espletamento del colloquio abbia a subire delle modifiche la nuova data sarà pubblicata nella sezione indicata <https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/reclutamento/ricercatori> mediante avviso; non faranno seguito, comunque, ulteriori comunicazioni ai candidati.** Detta pubblicazione avverrà sempre 15 gg prima della data indicata per il colloquio.

I criteri adottati sono resi pubblici mediante affissione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestuale inserimento nel sito di Ateneo. Decorso sette giorni la Commissione può proseguire lavori. I componenti della Commissione accedono per via telematica alla documentazione presentata dai candidati, per garantire la riservatezza dei dati e l'accesso avviene tramite codici attribuiti dall'Ateneo e comunicati a ciascuno dei Commissari.

La data di pubblicazione si intende giorno utile per la pubblicità.

Nella seduta successiva alla prima la Commissione dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e di non avere rapporti di parentela o di affinità, entro il quarto grado incluso, con gli stessi.

La Commissione effettua una **motivata valutazione preliminare** comparativa **relativamente ai titoli, curriculum, pubblicazioni** – ivi compresa la tesi di dottorato se presentata, produzione scientifica complessiva dei candidati, mediante espressione di un motivato giudizio analitico.

A seguito della predetta valutazione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. **I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.**

Tempestivamente – rispetto alla data stabilita per il colloquio - sarà pubblicato il verbale contenente motivata valutazione preliminare dei candidati.

La Commissione a seguito della discussione pubblica attribuisce un punteggio ai titoli e al curriculum, a ciascuna delle pubblicazioni presentate, e alla produzione scientifica complessiva ed esprime un giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per candidati stranieri. Tali valutazioni saranno rese pubbliche mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, inseriti nel sito di Ateneo ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.

La Commissione dovrà stabilire per ciascun titolo il criterio in base al quale attribuire il punteggio, fermo restando il rispetto della congruenza dei titoli con il S.S.D. oggetto della presente procedura.

La Commissione nel valutare la produzione scientifica complessiva potrà tener conto di quanto già indicato dal candidato in sede di presentazione della domanda.

La Commissione è tenuta ad applicare i principi espressi nella Carta Europea dei Ricercatori sulla valutazione del merito sul piano qualitativo e quantitativo. Tale valutazione pone l'accento sui risultati eccezionali ottenuti in un percorso personale diversificato esclusivamente sul numero delle pubblicazioni e considera in modo opportuno le attività di insegnamento e supervisione, il lavoro in équipe, il trasferimento delle conoscenze, la gestione della ricerca, l'innovazione e le attività di sensibilizzazione del pubblico. Le interruzioni di carriera, finalizzate a condurre altre esperienze presso enti pubblici o privati, o le variazioni dell'ordine cronologico del curriculum sono considerate come un contributo allo sviluppo professionale dei ricercatori in un percorso multidimensionale. Eventuali esperienze di mobilità o il cambiamento di disciplina o settore sono considerati contributi preziosi.

La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuali avverrà nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa, i punteggi attribuiti alla valutazione dei candidati ammessi alla discussione pubblica e la valutazione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri.

Art. 10. Valutazione dei titoli e del curriculum

La valutazione preliminare comparativa dei candidati di cui al precedente articolo, viene effettuata dalla Commissione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati:

- a) Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
- b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
- c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) Documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Art. 11. Valutazione della produzione scientifica

La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni.

La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità, la continuità temporale e la qualità della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Art. 12. Attribuzione punteggio ai titoli, produzione scientifica complessiva e pubblicazioni presentate dal candidato.

La Commissione - in ragione degli elementi che sono oggetto di valutazione nella fase della valutazione preliminare, sulla scorta dei criteri indicati dalla stessa nel verbale n. 1 per l'attribuzione di un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione e alla produzione scientifica complessiva degli stessi – procede alla valutazione di quanto segue mediante attribuzione di un punteggio secondo il range definito ai sensi dell'art. 9.

➤ VALUTAZIONE TITOLI

I titoli ai quali verrà attribuito un punteggio sono di seguito indicati:

a) Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente conseguito in Italia o all'estero
b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero
c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
d) Documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista
k) altri titoli che la Commissione ritiene utile considerare in quanto congruenti rispetto al profilo da selezionare da individuare tra quelli di seguito indicati: master, corsi di perfezionamento, partecipazione a comitati editoriali, possesso dell'abilitazione alla II° Fascia, alla I Fascia ecc....

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Gli elementi di cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum /elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ex D.P.R. n. 445/2000.

➤ **VALUTAZIONE PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA**

La Commissione - in ragione degli elementi che sono oggetto di valutazione nella fase della valutazione preliminare, sulla scorta dei criteri indicati dalla stessa nel verbale n. 1 procede alla valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, dell'intensità, della continuità temporale e della qualità della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Gli elementi di cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ex D.P.R. n. 445/2000.

➤ **VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE DAL CANDIDATO**

La Commissione - in ragione degli elementi che sono oggetto di valutazione nella fase della valutazione preliminare, sulla scorta dei criteri indicati dalla stessa nel verbale n. 1 per l'attribuzione di un punteggio analitico a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione procede alla valutazione comparativa delle pubblicazioni presentate sulla base dei seguenti criteri:

- a) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione, nel valutare le pubblicazioni presentate, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

- a) Numero totale delle citazioni;
- b) Numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) "impact factor" totale;
- d) "impact factor" medio per pubblicazione;
- e) Combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Per i settori non bibliometrici la Commissione potrà tenere in considerazione la circostanza che la pubblicazione

- a) rientri nell'elenco delle riviste di carattere scientifico;
- b) rientri nell'elenco delle riviste scientifiche definite "di classe A".

Gli indicatori e la "classificazione" di cui ai punti precedenti sono obbligatoriamente indicati dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ex D.P.R. n. 445/2000.

Qualora ritenuto utile dalla Commissione ai fini di una migliore valutazione della produzione scientifica dei candidati potrà considerare la congruità al SSD indicato nel modello 1 fattore moltiplicativo del valore della pubblicazione. In tal senso qualora una pubblicazione presentata per la valutazione sia di elevato livello ma non congruente con l'SSD sarà valutata con minor punteggio.

➤ **VALUTAZIONE ATTIVITA' CLINICO-ASSISTENZIALE OVVERO PROFESSIONALE IN SETTORE NON MEDICO SVOLTE IN AMBITO PUBBLICO**

Ai fini della valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito pubblico, la Commissione terrà in considerazione la congruenza della complessiva attività clinica del candidato rispetto al profilo indicato S.S.D. (Rif.to: Mod. 1 del bando), valutando continuità e grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Ai fini della valutazione delle attività professionali in ambito pubblico, la Commissione terrà in considerazione la congruenza della complessiva attività professionale del candidato rispetto al profilo indicato S.S.D. (Rif.to: Mod. 1 del bando), valutando continuità e grado di responsabilità dell'attività professionale svolta.

Gli elementi cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

Art. 13. Conclusione dei lavori della Commissione

I lavori della Commissione devono concludersi entro quattro mesi dal provvedimento di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei Componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate nel presente bando e stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

All'esito della selezione la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa il vincitore ovvero dichiara l'assenza di vincitori.

Nel caso in cui rilevi la sussistenza di irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnando un termine per provvedere ad un eventuale riesame della stessa. Il Rettore approva la correttezza formale degli atti della procedura inviati dalla Commissione, i verbali vengono pubblicati sull'Albo on line e sul sito di Ateneo.

Art. 14. Chiamata del Dipartimento

Il Dipartimento procede, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, alla proposta di chiamata del vincitore.

La delibera è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia afferenti alla struttura.

La mancata adozione della delibera di chiamata, entro il termine di cui sopra, comporta l'impossibilità della struttura che ha richiesto il bando di richiedere una nuova selezione per il medesimo settore per il periodo di un anno.

La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il vincitore del concorso rinunci al contratto prima della sottoscrizione dello stesso, il dipartimento può procedere ad una nuova chiamata scorrendo la relativa graduatoria.

Art. 15. Contratto di lavoro e assunzione

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il Ricercatore è sottoscritto dal Rettore e dal Ricercatore, nei limiti delle disposizioni vigenti anche in merito ad eventuali limiti assunzionali.

Non si può procedere alla stipula del contratto per l'assunzione del Ricercatore qualora il candidato vincitore abbia un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Il contratto deve essere altresì conferito nel rispetto dei principi in materia di conflitto di interessi. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della chiamata del Ricercatore da parte del Consiglio di Amministrazione, il Ricercatore è invitato a stipulare il contratto di lavoro, da stipularsi entro i successivi trenta giorni, fatte salve eventuali impugnative.

E' previsto un periodo di prova pari a tre mesi, durante i quali ciascuna delle due parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso, con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. La valutazione dell'attività svolta nel periodo di prova spetta al Direttore del Dipartimento.

Il contratto ha durata triennale ed è rinnovabile per soli due anni all'effettivo reperimento delle necessarie risorse economiche, così come deliberato dal CdA nelle sedute di cui in narrativa.

La scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. In nessun caso il rapporto di lavoro può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è presso il Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno.

I Ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Direttore del Dipartimento.

Al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore è possibile l'utilizzo di un apposito registro. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della L 240/2010.

Il ricercatore a tempo determinato ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolge l'attività. Il Dipartimento stesso fornisce al Ricercatore i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.

Il Ricercatore svolgerà le proprie funzioni secondo le modalità indicate nel contratto e qualora l'Ente finanziatore chieda all'Università la restituzione delle somme oggetto del contratto per cause riconducibili ad inadempienze della prestazione, l'Università procederà al recupero del medesimo importo direttamente nei confronti del percettore.

Art. 16. Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

Il trattamento economico annuo derivante dalla stipula del contratto in parola è pari a Euro 36.839,79 € (tempo pieno) a.l. prestatore comprensivo del rateo di tredicesima, per tutta la durata del contratto, ai sensi del D.P.R. 15/12/2011 n. 232 (comprensivo degli aumenti di cui al D.P.C.M.25/072022).

Ai Ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i Ricercatori a tempo indeterminato.

I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara.

Art. 17. Incompatibilità

Fermo restando quanto previsto dall'art.53 del D.lgs 30/03/2001, n.165, i contratti oggetto del presente regolamento non possono essere cumulati con analoghi contratti di lavoro subordinato.

Il contratto è incompatibile:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- con le borse di dottorato e post dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi;
- con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia.

Ai ricercatori di tipo A è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, in accordo con quanto previsto dal Regolamento di Ateneo, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente bando, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa o in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza, ai sensi dell'art. 24, comma 9 bis, della legge n.240 del 2010.

Al ricercatore a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art.6, commi 9,10,11 e 12 della L.240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore. Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 18. Pubblicità

L'avviso del presente bando di valutazione comparativa è inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami. Il bando è altresì pubblicato **sull'Albo on-line di Ateneo** nonché **sul sito** <https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/reclutamento/ricercatori> **sul sito** <http://bandi.miur.it/>, **sul sito** <http://ec.europa.eu/euraxess.it>.

Art. 19. Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dal presente bando o dalla normativa vigente.

Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso da parte dell'Amministrazione deve essere motivato. Il ricercatore a tempo determinato che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e al Direttore di Dipartimento di riferimento. In caso di mancato preavviso da parte del Ricercatore, l'Amministrazione ha diritto di trattenere al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Fatto salvo il maggior danno nel caso di recupero del finanziamento nel caso di responsabilità addebitabile al ricercatore.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

In ogni caso di cessazione anticipata del contratto, il ricercatore a tempo determinato ha l'obbligo di presentare una relazione sui risultati dell'attività didattica e di ricerca svolta fino alla data di cessazione.

Costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento, con sentenza passata in giudicato, della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Art. 20. Documentazione ai fini della sottoscrizione del contratto

Il vincitore chiamato dal Dipartimento sarà invitato, ai fini della sottoscrizione del contratto, a presentare al *Settore Gestione Carriere Docenti, Ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL* le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ammissione all'impiego, come specificati all'art. 2 del presente bando, nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazioni attestanti lo stato civile, la composizione del nucleo familiare, l'eventuale appartenenza a categorie protette, l'eventuale titolarità di pensione di invalidità e l'eventuale iscrizione ad albi professionali.

Dovrà inoltre presentare dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 sopra richiamati di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze di enti pubblici o privati, né di esercitare l'industria o il commercio. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Se, invece, dipendente di ente o società privata dovrà presentare la dichiarazione di accettazione dell'impiego.

Il vincitore chiamato, cittadino extracomunitario, può presentare le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano, l'interessato dovrà presentare la certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di cui è cittadino, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Il vincitore chiamato dovrà inoltre presentare: la propria *foto in formato digitale rispettando le seguenti indicazioni:*

- piano di ripresa a "mezzo busto";
- risoluzione a 300 DPI e profondità 24 bit;
- dimensione foto possibilmente 275 x 300 pixel (larghezza x altezza);

L'invio della foto dovrà essere effettuato ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

fotodocenti@unich.it

Quanto sopra al fine di consentire il rilascio della card di Ateneo.

Art. 21. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al D.Lgs 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 10/08/2018, n. 101.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione sono trattati, anche in via automatizzata, esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando e delle procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

In ragione di quanto sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell'allegato relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali che, allegato al presente bando, ne costituisce parte integrante (Mod. C).

Si fa, altresì, presente che autorizzata al trattamento dei dati relativi alla presente procedura concorsuale è la Società cui – attualmente - compete la gestione della piattaforma utilizzata per la

formulazione della domanda di partecipazione, e cui accedono i commissari al fine di prendere conoscenza ed esaminare il contenuto delle candidature presentate.

È possibile prendere visione del nominativo della Ditta su indicata, attualmente incaricata, mediante richiesta al seguente indirizzo e-mail: reclutamentodocenti@unich.it.

Art. 22. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto rettorale di bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, in quanto applicabile, al vigente “*Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell’art. 18 L. 240/2010*”, emanato con D.R. n. 142 del 26/02/2013 e ss.mm.ii., al “Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell’attività di ricerca” emanato con D.R. n. 597 del 15/02/2017 e ss.mm.ii. e all’art. 18 comma 1 della L 240/2010.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella DI FELICE, Responsabile del Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatori, e-mail di riferimento: reclutamentodocenti@unich.it.

Il presente decreto sarà acquisito nella raccolta nell’apposito registro di questa Amministrazione.

Il Rettore
Prof. Liborio STUPPIA

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

Allegati: n. 04

- Mod. 1 (profilo)
- Mod. A (fac-simile domanda)
- Mod. B (dichiar. sostit.di certificazioni)
- Mod C (Informativa sul trattamento dei dati personali)

ADRU/VA/DIV13/SRPDR/DDF/vdo

Area Dirigenziale delle Risorse Umane
Divisione 13 – Personale Docente
Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatori
Via dei Vestini,31 - 66100 CHIETI (ITALY)
e-mail: reclutamentodocenti@unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it Sito web: www.unich.it

Mod. A (FAC-SIMILE DI DOMANDA)

Per il RECLUTAMENTO DI UN **RICERCATORE** CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - **TIPOLOGIA A** -

**AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI CHIETI – PESCARA**

**Divisione 13
Settore Reclutamento Personale Docente e
Ricercatori
Via dei Vestini n. 31**

66100

CHIETI

Il/ La sottoscritto/a:

COGNOME _____ (per le
donne indicare esclusivamente il cognome da nubile)

NOME _____

CODICE FISCALE _____

NATO A _____ PROV. (sigla) _____

o Stato Estero di nascita _____ IL _____

SESSO _____, ATTUALMENTE RESIDENTE A _____

_____ PROV. (sigla) _____

INDIRIZZO _____ C.A.P. _____

TELEFONO : _____ CELLULARE: _____

E-MAIL: _____

C H I E D E

di essere ammesso alla procedura per il **RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO** ai sensi dell'art. 24, comma 3, **lettera A)**, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il DIPARTIMENTO di:

per il Gruppo Scientifico Disciplinare _____ (ex Settore Concorsuale _____)

Settore Scientifico Disciplinare _____ (ex Settore Scientifico Disciplinare _____)

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 19 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

- di essere nato in data e luogo sopra riportati;
- di essere residente nel luogo sopra riportato;
- **di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura (solo se diverso dalla residenza):**

COMUNE _____ PROV.(sigla) _____

INDIRIZZO _____ C.A.P. _____

TELEFONO : _____ CELLULARE: _____

E-MAIL: _____

- di possedere la seguente cittadinanza: _____;
- di essere in godimento dei diritti civili e politici: _____;
- di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di ammissione obbligatori (barrare la casella corrispondente ed inserire gli elementi identificativi del titolo):
 - ☐ Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero: in _____
_____ , presso _____ , conseguito il _____.
 - ☐ Diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati: in _____
conseguito il _____ , presso _____.
- di non avere riportato condanne penali **ovvero** di avere riportato le seguenti condanne penali : _____

_____;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti e processi penali pendenti **ovvero** di avere i seguenti procedimenti e processi penali pendenti : _____
_____;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- del titolo di studio straniero, i candidati hanno l'onere, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, di presentare istanza di riconoscimento al Ministero dell'Università e della Ricerca o al Ministero

dell'Istruzione e del Merito. Ulteriori informazioni sono rinvenibili sul sito del Ministro per la Pubblica Amministrazione al seguente link: <https://www.funzionepubblica.gov.it/it/il-dipartimento/documentazione/moduli-equivalenza-titoli-distudio/>;

- (per i cittadini non italiani) di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

DI TROVARSI NELLA SEGUENTE POSIZIONE NEI CONFRONTI DEGLI OBBLIGHI MILITARI: _____;

- (per i cittadini italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____
OVVERO di non essere iscritto nelle liste elettorali di alcun Comune ovvero di esservi stato cancellato per i seguenti motivi: _____;

- (per i cittadini non italiani) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

- la propria idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego (tale requisito non è richiesto ai portatori di handicap);

- Eventuale indicazione riservata al portatore di handicap: _____;

- **di non trovarsi** in nessuna delle condizioni di seguito indicate:

- essere professore di prima e seconda fascia e ricercatore già assunto a tempo indeterminato, ancorché cessato dal servizio per quiescenza;
- essere stato titolare di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 (versione previgente) presso l'Università di Chieti-Pescara o presso altri Atenei italiani statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

N.B.: In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine di caricamento scelto dal candidato, **esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito.**

I suddetti titoli e requisiti prescritti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.

Il contratto, conferito nel rispetto del Codice etico di Ateneo, non può in ogni caso essere attribuito a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

- di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo

on-line di Ateneo nonché, contestualmente, sul sito di Ateneo;

- di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici mediante pubblicazione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale on line di Ateneo, nonché, contestualmente, sul sito di Ateneo;
- di essere consapevole che la Commissione, a seguito di valutazione preliminare, ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli in misura tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a 6 unità e che i candidati saranno tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6;
- di essere consapevole che tutti coloro che hanno presentato domanda e che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione si intendono convocati per sostenere il colloquio orale nella data, luogo ed orario che la Commissione avrà cura di indicare **nel verbale di predeterminazione dei criteri** che sarà oggetto di pubblicazione. Detta pubblicazione avverrà almeno 15 gg prima della data indicata per il colloquio ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. Alla stessa non faranno seguito ulteriori convocazioni, sia nel caso in cui il numero dei candidati sia inferiore a 6, sia nel caso in cui sia superiore a 6.
- di essere consapevole che l'esclusione a seguito della valutazione preliminare –anche nel caso in cui i candidati siano superiore a 6 – sarà resa nota mediante la pubblicazione del relativo verbale. I candidati ritenuti non ammissibili dalla Commissione non dovranno presentarsi nella data, luogo ed orario indicati;
- **di essere consapevole che è onere del candidato controllare periodicamente la sezione del sito <https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/reclutamento/ricercatori> nella quale è pubblicato il bando di concorso e nella quale saranno pubblicati anche tutti gli atti successivi compreso il numero delle domande presentate per la partecipazione alla procedura. Qualora la data indicata dalla Commissione per l'espletamento del colloquio abbia a subire delle modifiche la nuova data sarà pubblicata nella sezione indicata <https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/reclutamento/ricercatori> mediante avviso, non faranno seguito comunque ulteriori comunicazione ai candidati. Detta pubblicazione avverrà almeno 15 gg prima della data indicata per il colloquio;**
- di accettare le modalità ed assicurare il rispetto delle condizioni per l'effettuazione del colloquio in via telematica come indicato nell'art. 22 comma 4 del bando di concorso;
- di essere consapevole che a seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi, nonché alla produzione scientifica complessiva;
- di essere consapevole che tempestivamente sarà pubblicato il verbale contenente i motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare;
- di essere consapevole che è previsto, contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per candidati stranieri;
- di essere consapevole che detti punteggi complessivi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni e alla produzione scientifica complessiva dei candidati ammessi alla discussione e il giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per candidati stranieri saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo ufficiale on line di Ateneo, nonché, contestualmente, inseriti nel sito di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
- di essere consapevole che all'esito della selezione la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa il vincitore ovvero dichiara l'assenza di vincitori. Tanto anche con riferimento all'eventuale introduzione di un punteggio minimo di idoneità per l'utile collocazione in graduatoria del candidato.

- di essere consapevole che il contratto oggetto della presente procedura è sottoposto alla condizione risolutiva della sospensione o revoca del finanziamento richiamato in narrativa. Si fa riferimento alle condizioni indicate nel finanziamento medesimo.
- di essere consapevole che l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara tratterà i dati contenuti nella domanda ai fini della gestione della procedura concorsuale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016, avendo preso visione dell'Allegato C che costituisce parte integrante del bando.

Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

II/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:

- **fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;**
- curriculum da inserire obbligatoriamente mediante upload sulla piattaforma on line usata per la presentazione della candidatura (potrà a discrezione del candidato, anche essere allegato in sede di perfezionamento della domanda);
- elenco contenente l'indicazione dei titoli e dei brevetti presentati se non già inseriti nel curriculum, con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi; lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco contenente l'indicazione numerata delle pubblicazioni presentate, secondo l'ordine progressivo di caricamento con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco di tutti i documenti allegati alla domanda debitamente datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco relativo alla sezione "produzione scientifica complessiva" lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda)
- per il titolo di dottorato conseguito all'estero è richiesto: **dichiarazione con l'indicazione degli estremi del decreto di equipollenza o della determina di equivalenza o ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di richiesta al MUR della stessa;**
- per il titolo di specializzazione medica conseguito all'estero è richiesto: **il decreto di riconoscimento con il titolo dell'ordinamento universitario italiano o ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di richiesta della stessa al MUR;**
- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 attestante quanto indicato nei punti sopra elencati (Mod. B).

(luogo e data)

IL DICHIARANTE (firma leggibile)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 19 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il /La sottoscritto/a:

COGNOME _____ (per le
donne indicare esclusivamente il cognome da nubile)

NOME _____

CODICE FISCALE _____

NATO /A A _____ PROV. (sigla) _____

IL _____ SESSO _____

ATTUALMENTE RESIDENTE A _____

_____ PROV. (sigla) _____

INDIRIZZO _____ C.A.P. _____

TELEFONO: _____ CELLULARE: _____

E-MAIL: _____

Il/La sottoscritto/a

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- che tutto quanto riportato nell'elenco dei titoli allegato alla domanda corrisponde al vero;
- che tutto quanto riportato nell'elenco delle pubblicazioni presentate allegato alla domanda corrisponde al vero;
- che tutto quanto riportato nell'elenco della produzione scientifica complessiva allegato alla domanda corrisponde al vero;
- che tutto quanto riportato nel curriculum vitae allegato alla domanda corrisponde al vero;
- che tutto quanto riportato nella documentazione relativa all'attività didattica svolta e all'attività, clinico-assistenziale ovvero attività professionale in settore non medico, entrambe svolte in ambito pubblico, ritenute utili ai fini della presente procedura corrisponde al vero (se presentata).

con riferimento alle pubblicazioni edite che:

- **le pubblicazioni, come da elenco delle pubblicazioni presentato, sono conformi all'originale**, sono già state pubblicate e, conseguentemente, sono già stati adempiuti gli obblighi di legge (Decreto luogotenenziale n. 660/1945 – Legge n. 106/2004 e D.P.R. n. 252/2006 e ss.mm.ii.);
- **nelle pubblicazioni in collaborazione il contributo del candidato è quello esattamente indicato in sede di compilazione della domanda e che quanto attestato corrisponde al vero;**

con riferimento alle pubblicazioni non ancora edite che:

- il testo è stato accettato per la pubblicazione dall'editore;
- la lettera di accettazione dell'editore è conforme all'originale.

(luogo e data)

IL DICHIARANTE (*firma leggibile*)

all. C



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
CHIETI-PESCARA

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE
SELETTIVE, COMPARATIVE, VALUTATIVE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE , OVVERO PER
L’ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI PARASUBORDINAZIONE**

Per facilitare la lettura e la comprensione del suo contenuto, l’informativa è suddivisa in specifici paragrafi e segnatamente: 1. Finalità del trattamento; 2. Base giuridica del trattamento; 3. Modalità del trattamento; 4. Natura del conferimento dei dati; 5. Comunicazione dei dati personali ed eventuali trasferimenti all’estero; 6. Soggetti del trattamento; 7. Tempi di conservazione dei dati; 8. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio; 9. Responsabile della protezione dei dati personali.

1. Finalità del trattamento

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, desideriamo informarLa che l’Università G. d’Annunzio (di seguito, denominata più semplicemente “l’Università”) procede al trattamento dei dati personali da Lei forniti per consentirLe di accedere ai ruoli previsti dai bandi di Ateneo, ovvero per la partecipazione alle procedure di reclutamento volte all’assunzione quale lavoratore subordinato ovvero parasubordinato.

Per una Sua maggiore consapevolezza, si richiamano di seguito le principali definizioni della normativa vigente. Per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”; mentre per “trattamento” si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.

L’Università procede al trattamento dei Suoi dati personali e segnatamente dati anagrafici, dati curricolari, dati fiscali, oltre che dei dati relativi a condanne penali e reati esclusivamente per lo

svolgimento delle attività relative alle procedure selettive, comparative, valutative per l'assunzione di personale, ovvero per l'attivazione di contratti di parasubordinazione.

L'Università può altresì trattare i Suoi dati personali per scopi statistici.

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato nel rispetto della normativa vigente, dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali, nonché dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, non eccedenza e finalità.

2. Base giuridica del trattamento

Per le finalità di cui al precedente par. 1, i dati personali da Lei forniti sono trattati ricorrendo le condizioni di cui all'art. 6, par. 1°, lett. b) e lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679, essendo il trattamento necessario all'espletamento delle procedure indicate, nonché all'adempimento di specifici obblighi legali in capo all'Università.

3. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato, per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dalla soprarichiamata definizione normativa di "trattamento", con o senza l'ausilio di strumenti elettronici.

4. Natura del conferimento dei dati

La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria in quanto necessaria all'espletamento delle procedure concorsuali. Il Suo eventuale rifiuto di conferire i dati personali comporta l'impossibilità per l'Università di svolgere le attività necessarie per l'espletamento delle predette procedure.

5. Comunicazione dei dati personali ed eventuali trasferimenti all'estero

I Suoi dati personali saranno trattati dalle strutture e dai dipendenti dell'Università esclusivamente per le finalità strumentali alle procedure.

I Suoi dati personali saranno trattati anche dalle Commissioni esaminatrici, dal MIUR – nell'ambito delle comunicazioni obbligatoriamente previste per il personale docente/ricercatore ed assegnista che risulti vincitore al fine di aggiornare le banche dati ministeriali – dalle Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fine del D.P.R. 445/2000.

Se necessario alle soprarichiamate finalità, i Suoi dati personali, anche per fruire di servizi a domanda individuale, potranno essere comunicati ad aziende pubbliche o private, tra cui:

- Centro per l'impiego o organismo territorialmente competente per le assunzioni ai sensi della legge 68/1999;
- Amministrazioni provinciali e Centro regionale per l'impiego in ordine al prospetto informativo delle assunzioni, cessazioni e modifiche al rapporto di lavoro, redatto ai sensi della L. 68/1999;
- Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.);

- società private che gestiscono la piattaforma attraverso la quale è possibile formulare la propria candidatura.

L'Università, inoltre, si avvale del supporto di fornitori esterni per l'erogazione di specifici servizi strumentali alla gestione delle procedure, i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati personali, ai soli fini della prestazione richiesta. L'elenco dei fornitori è disponibile sul sito di Ateneo (www.unich.it).

L'Università non comunica i Suoi dati personali a soggetti (pubblici e privati) situati in Paesi fuori dall'Unione Europea.

L'Università provvederà alla pubblicazione dei Suoi dati, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, per le esigenze legate alle comunicazioni relative alla procedura, ovvero per l'adempimento delle disposizioni normative in materia di trasparenza ed informazione nell'ambito delle procedure selettive ad evidenza pubblica.

6. Soggetti del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università G. d'Annunzio, con sede in via Vestini 31, 66100 Chieti, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail rettore@unich.it; pec.: ateneo@pec.unich.it.

L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito di Ateneo www.unich.it.

7. Tempi di conservazione dei dati oggetto di trattamento

I Suoi dati personali, con particolare riferimento all'anagrafica e ai dati di carriera, saranno conservati per 10 (dieci) anni, fatto salvo il maggior termine che si rendesse necessario in ragione dei possibili utilizzi delle graduatorie attive, ovvero per un tempo illimitato nell'ipotesi in cui la procedura sia stata oggetto di contenzioso. La conservazione dei restanti dati è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono (riferimento al massimario di conservazione dei documenti inerenti il fascicolo di personale universitario, nonché il vigente regolamento di Ateneo relativo ai flussi documentali emanato con D.R. n. 397 del 28/06/2013).

8. Diritti dell'interessato e modalità di esercizio

Secondo la normativa vigente, Lei, in qualità di interessato, ha il diritto:

- (di) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda;
- (di) accesso ai propri dati personali ed in particolare alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali oggetto di trattamento; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; l'eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato,

compresa la profilazione, e nel qual caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;

- (di) rettifica dei dati personali inesatti ed integrazione dei dati personali incompleti;
- ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente, alla cancellazione dei dati o alla limitazione del trattamento che La riguarda;
- (alla) portabilità dei dati personali, ricorrendone le circostanze;
- (di) opporsi al trattamento;
- (di) proporre reclamo, ricorrendone le circostanze, al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo operante nel nostro ordinamento.

Per l'esercizio dei diritti di cui al punto precedente, Lei può inviare una comunicazione scritta, indirizzata al titolare del trattamento: Università G. d'Annunzio, Via Vestini 31, 66100 Chieti, ovvero al seguente indirizzo: ateneo@pec.unich.it. In ogni caso, e a maggiore tutela dei Suoi diritti, si prega di voler allegare alla richiesta copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

9. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati personali è il Prof. Gianluca Bellomo. Per contattare il Responsabile della protezione dei dati personali, Lei può inviare un'e-mail al seguente indirizzo: dpo@unich.it; dpo@pec.unich.it; tel.: 085 – 4537842.

F.to Il Rettore
Prof. Liborio STUPPIA

Ai Sigg. candidati

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE SELETTIVE, COMPARATIVE, VALUTATIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE OVVERO PER L'ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI PARASUBORDINAZIONE – ULTERIORE INTEGRAZIONE PROVE CONCORSUALI/SELETTIVE A DISTANZA

Ad integrazione dell'*Informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure selettive, comparative, valutative per l'assunzione di personale ovvero per l'attivazione di contratti di parasubordinazione* (consultabile al seguente link https://www.unich.it/sites/default/files/informativa_procedure_concorsuali_area_del_personale.pdf)

si informano gli utenti

che, anche in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Università "G. d'Annunzio", in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento, oltre che delle tipologie di dati personali dei candidati indicati nell'«Informativa principale», anche al **trattamento dei seguenti dati personali** dell'interessato connessi alle attività di svolgimento di prove concorsuali a distanza, consentite dall'art. 10 del D.L. n. 44 del 1/4/2021, convertito in Legge n. 76 del 28/5/2021 e da altre normative di settore, nonché dal *Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica* (emanato con D.R. n.437/11.3.2020 e modificato con D.R. n.456/18.3.2020):

- dati la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (ad esempio gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente;
- immagine (ripresa video) e voce (audio), con ripresa dell'ambiente circostante limitata a quanto strettamente indispensabile.

Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento risiede negli artt. 6, par. 1, lett. b) e c); nell'art.9, comma 2 lett. b), g) e i) del GDPR, nonché nell'art. 2-sexies del D. Lgs. n.196/2003. Non risulta necessario uno specifico consenso al trattamento dei dati personali in quanto svolto per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto necessario per la partecipazione alle prove di concorsi / selezioni banditi dall'Ateneo nel caso di svolgimento con modalità telematica a distanza. Il mancato conferimento di tali dati da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di prendere parte alla selezione e dare corso alle prove ivi previste.

Categorie di destinatari dei dati

Potranno accedere ai dati personali, per i fini sopra indicati, le seguenti categorie di destinatari:

- dipendenti e collaboratori dell'Università, opportunamente autorizzati, che, operando sotto l'autorità del titolare, svolgono attività di trattamento ognuno in relazione ai propri compiti;
- soggetti esterni, designati Responsabili del Trattamento (ex art. 28 del GDPR), quali società/altri soggetti che curano i servizi informatici in nome e per conto dell'Ateneo (ad es. Microsoft che fornisce la piattaforma Microsoft Teams).

Trasferimenti internazionali

Tutti i dati trattati da parte del titolare per mezzo della piattaforma informatica Microsoft Teams, per finalità di erogazione del servizio, potranno essere trasferiti, archiviati e trattati fuori dell'area

dell'Unione Europea. Microsoft garantisce la tutela dei dati personali attraverso propria "privacy policy".

Il trasferimento dei dati raccolti per erogare il servizio on line fuori dall'Unione Europea, dallo Spazio Economico Europeo e dalla Svizzera è disciplinato, altresì, dalle Clausole Contrattuali Tipo debitamente adottate ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del GDPR, col fine di garantire adeguate misure di salvaguardia per la protezione dei dati personali nonché dei diritti fondamentali e delle libertà delle persone fisiche relativamente al trasferimento dei dati personali.

Profilazione

Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione nell'ambito dei trattamenti indicati (es. *proctoring* automatizzato). L'attività di controllo è svolta *in live* esclusivamente da persone fisiche dipendenti dell'Ateneo, dalla Commissioni o del fornitore del servizio di supporto, istruite in tal senso e preposte all'utilizzo della specifica piattaforma.

L'eventuale videoregistrazione delle prove deve intendersi effettuata esclusivamente per finalità istituzionali, onde garantire il controllo, la correttezza e la trasparenza delle prove stesse, senza necessità di previo consenso dell'interessato. Le riprese potranno essere conservate fino al termine massimo per la presentazione di eventuali ricorsi.

Resta fermo il restante contenuto dell'*Informativa* principale sopra richiamata.

IL RETTORE
Prof. Sergio Caputi

